



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 30.01.2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 18.12.2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26.04.2021

INDICE

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Competenze dell'Autorità d'Ambito
- Art. 5 - Competenze del Comune
- Art. 6 - Competenze del Gestore
- Art. 7 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
- Art. 8 - Accesso alle informazioni

TITOLO II°: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

- Art. 9 - Definizioni
- Art. 10 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 11 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO III°: SISTEMI E MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 12 - Raccolta differenziata
- Art. 13 - Obblighi di raccolta differenziata
- Art. 14 - Sistemi di raccolta
- Art. 15 - Modalità della raccolta domiciliare
- Art. 16 - Modalità della raccolta stradale
- Art. 17 - Modalità di raccolta speciali
- Art. 18 - Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 19 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 20 - Gestione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate
- Art. 21 - Gestione dei rifiuti in materiali contenenti amianto
- Art. 22 - Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

TITOLO IV°: CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

- Art. 23 - Centro di raccolta rifiuti comunale
- Art. 24 - Definizioni inerenti il Centro di raccolta
- Art. 25 - Bacino e tipologia di utenza
- Art. 26 - Obiettivo dell'ecocentro
- Art. 27 - Conduttore del servizio di custodia e controllo del centro di raccolta
- Art. 28 - Tipologie di rifiuti raccolti presso l'ecocentro
- Art. 29 - Rifiuti non ammessi in ecocentro
- Art. 30 - Accesso all'ecocentro
- Art. 31 - Modalità di utilizzo dell'ecocentro
- Art. 32 - Norme di comportamento presso l'ecocentro
- Art. 33 - Compiti del gestore dell'ecocentro e del gestore del servizio di raccolta
- Art. 34 - Divieti specifici per l'area ecocentro
- Art. 35 - Sanzioni specifiche per violazioni del titolo IV°

TITOLO V°: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 36 - Compostaggio domestico

Art. 37 - Modalità di esecuzione del compostaggio domestico

Art. 38 - Obblighi e divieti per l'autocompostaggio

TITOLO VI°: RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 39 - Ambito di attività

Art. 40 - Frequenza e modalità del servizio

Art. 41 - Norme di comportamento per i rifiuti urbani esterni

Art. 42 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche.

Art. 43 - Pulizia delle aree mercatali

Art. 44 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Art. 45 - Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate per sagre, manifestazioni

Art. 46 - Imbrattamento di aree pubbliche

Art. 47 - Esercizi stagionali, piscine e campeggi

Art. 48 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

Art. 49 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni

TITOLO VII°: DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 50 - Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Art. 51 - (abrogato)

Art. 52 - (abrogato)

Art. 53 - (abrogato)

Art. 54 - (abrogato)

Art. 55 - (abrogato)

Art. 56 - Rifiuti da utenze non domestiche esclusi dai rifiuti urbani e sostanze escluse

Art. 57 - Recupero dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

TITOLO VIII°: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Organi di vigilanza e controllo

Art. 59 - Sanzioni

Art. 60 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Art. 61 - Clausola di adeguamento

Art. 62 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Allegati al regolamento

Allegato A - (abrogato)

*Allegato B - PROSPETTO QUANTITÀ E TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI
PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE*

*Allegato C - ELENCO DEI PRINCIPALI RIFIUTI CON INDICAZIONE DELLA
TIPOLOGIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ADOTTATA*

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nonché dell'art. 7 comma 1, lettera b) della L.R. 3/2000, e nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, ha come oggetto:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) la disciplina dell'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
2. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti, (in seguito denominata "Tariffa"), prevista dall'art. 1, comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento si conforma alle norme ed ai principi della parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. (di seguito semplicemente "Decreto"), della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*", nonché del "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali*" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte IV del decreto.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e della vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei vigenti "*Regolamento comunale di Polizia Urbana*", e "*Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti*" del Comune di Altavilla Vicentina.

Art. 3 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di

sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di “chi inquina paga”.

2. La gestione dei rifiuti è disciplinata dal presente Regolamento al fine di:
 - assicurare un'elevata protezione dell'ambiente;
 - garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare i più significativi standard di qualità dei servizi resi;
 - limitare la produzione dei rifiuti;
 - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute garantendo l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini o loro associazioni, anche attraverso idonee forme di comunicazione;
 - garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
3. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire la gestione dei rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, riduzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia, smaltimento.
4. La prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti viene favorita mediante:
 - l'utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori e degli utenti in generale, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - l'attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere i comportamenti virtuosi;
 - l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - la determinazione di condizioni che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
 - il miglioramento degli standards di controllo relativamente alla raccolta rifiuti.
5. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
6. Gli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti da ottenere mediante la raccolta differenziata sono individuati nella riduzione della produzione complessiva dei

rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento e nel raggiungimento delle percentuali previste dal D.Lgs. 152/2006, dal *Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali*, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 e dai Piani di settore approvati dalle autorità competenti.

Art. 4 - Competenze dell'Autorità d'Ambito

1. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ATO - ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", è il territorio regionale.
2. Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ai sensi della legge regionale n. 52/2012 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2014, per il territorio Comune di Altavilla Vicentina il bacino territoriale stabilito per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è il Bacino territoriale denominato "Vicenza" le cui funzioni sono esercitate dal Consiglio di Bacino "Vicenza".
3. Ai sensi dell'Art. 3 comma 6 della Legge regionale n. 52/2012, il Consiglio di Bacino esercita le seguenti attività:
 - a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
 - b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
 - c) indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
 - d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
 - e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
 - g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
 - h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive

modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Fino all'affidamento del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito competente ai sensi dell'articolo 202 del D. Lgs. n. 152/2006, il Comune di Altavilla Vicentina, tramite il Gestore del servizio e con le modalità indicate in apposito Contratto di servizio, esercita sul territorio comunale la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ai sensi dell'art. 198, c. 1, del D.Lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati cui il Comune è tenuto a concorrere, comprendendo attività con effetti rilevanti sulle questioni igienico sanitarie, costituisce un servizio di pubblico interesse essenziale, soggetto a disciplina pubblica specifica nonché a regime tariffario, indipendentemente dal diritto di privativa;
3. Sono di competenza del Comune, che può avvalersi a tal fine del gestore di servizio, la gestione dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 184 comma 2) del D.Lgs. 152/2006, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri indicati al titolo VII° del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
4. Compete inoltre al Comune, che può avvalersi a tal fine del gestore di servizio:
 - a) il controllo territoriale della corretta gestione della raccolta, sia da parte degli utenti che del Gestore;
 - b) concorrere alla definizione puntuale dei servizi mediante approvazione annuale del Piano finanziario ed allegata Relazione presentato dal Gestore, contenente il piano annuale delle attività e gli elementi gestionali, organizzativi e finanziari, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 488/99, in relazione all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, sulla base delle proprie caratteristiche territoriali ed insediative e nell'ambito delle previsioni del Contratto di Servizio;

- c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - d) l'emissione di ordinanze nel caso in cui il proprietario di area privata o il concessionario di area pubblica a titolo gratuito od oneroso non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e) l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi – laddove vi siano i necessari presupposti - nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.
5. Il servizio pubblico di raccolta non si applica ai rifiuti speciali, nonché ai rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, delle utenze non domestiche che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, nel rispetto della normativa vigente ed ai sensi dell'Art. 57 del presente Regolamento.
6. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 6 - Competenze del Gestore

1. Il soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani, svolta in concessione dal Comune in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "Gestore"), ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il soggetto Gestore, con la premessa ed avvalimento di cui all'Art. 5 comma 3), svolge per conto del Comune le attività e i servizi in materia di gestione dei rifiuti oggetto del Contratto di servizio con le modalità stabilite dal Capitolato speciale prestazionale allegato al Contratto, a tutela della salute dei cittadini e del decoro del territorio nell'ottica della qualità del servizio, della differenziazione e della riduzione dei rifiuti;
3. La gestione consiste, specificatamente, nell'esecuzione da parte della società e secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale prestazionale, dei seguenti servizi:
 - a) raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento o recupero/riciclaggio, dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati (RSU-RSAU), in maniera differenziata;
 - b) servizio di igiene ambientale (pulizia e spazzamento meccanizzato e manuale delle strade ed aree pubbliche, pulizia dei punti stradali di conferimento, pulizia delle aree di mercato, raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio);
 - c) gestione, manutenzione e disinfezione del parco contenitori rifiuti pubblici e stradali;

- d) gestione del Centro di Raccolta differenziata RSU Comunale.
 - e) attività complementari connesse con la gestione del ciclo dei RSU del comune di Altavilla Vicentina;
4. La gestione comprende l'organizzazione, il controllo e la stipula di impegni ed accordi contrattuali connessi alle operazioni suddette presso aziende ed impianti autorizzati prescelti dalla Società affidataria, ove non prescritti da normative, pianificazioni e/o accordi sovra-comunali;
 5. Il Gestore applica, accerta, fattura e riscuote ordinariamente e coattivamente la "*Tariffa Corrispettiva*" del servizio rifiuti, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158, e secondo le modalità previste dal *Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti*.
 6. Il gestore garantisce l'organizzazione efficiente ed efficace dei mezzi e del personale in quantità e qualità adeguate al fine di espletare il servizio secondo la pianificazione approvata dal Comune ed in un'ottica di qualità totale, minimizzando i costi;
 7. Il Gestore si impegna ad organizzare le proprie risorse umane, strumentali e di governance in relazione alle attività da svolgere ed ai livelli di qualità delle prestazioni da rendere, avuto riguardo al principio del contenimento dei costi salvo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, al fine di perseguire gli obiettivi di ridurre il corrispettivo a carico del Comune e, in definitiva, il carico della spesa sulle famiglie e sulle attività economiche e sociali;

Art. 7 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 8 - Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005.

TITOLO II°: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 9 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

- Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
- Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Smaltimento: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
- Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei. Quindi, nel caso di beni di largo

consumo, l'imballaggio terziario è riservato all'utilizzo all'interno della catena di distribuzione e, salvo casi particolari, non arriva all'utilizzatore finale.

- Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- Compostaggio domestico: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Conferimento: operazione e modalità attraverso cui i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- Centro di raccolta: area presidiata recintata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori, ai fini del trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- Isola/Piazzola ecologica: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- Raccolta domiciliare o porta a porta: operazione di raccolta dei rifiuti eseguita mediante prelievo, da parte del gestore, dei contenitori esposti dall'utente detentore, avendo cura di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, sul marciapiede o sul ciglio stradale nel punto più idoneo in relazione alla configurazione dei luoghi, della più vicina via pubblica accessibile e transitabile dai mezzi di raccolta, nelle giornate ed orari prestabiliti.
- Raccolta stradale: raccolta di particolari tipologie di rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, e svuotati periodicamente dal gestore;
- Spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- Abbandono di rifiuti: atto singolo ed occasionale mediante il quale il detentore del rifiuto, di qualsiasi genere allo stato solido o liquido, rinuncia allo stesso rilasciandolo indebitamente nell'ambiente, nel terreno o nelle acque superficiali o sotterranee, o in un'area a questo non autorizzata.
- Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.
- Utenze domestiche: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;

- Utenze non domestiche: tutte le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, produttive e dei servizi in genere, nonché le associazioni e comunità;
- Raee - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: le AEE - apparecchiature elettriche o elettroniche, come definite dal D.Lgs 49/2014, Art. 4 comma 1 - Allegato II, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, che sono rifiuti al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
- Raee provenienti dai nuclei domestici: i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- Raee professionali: i Raee diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici;
- Rifiuti ingombranti: quelli classificabili con Cer 200307, ovvero rifiuto residuo non riciclabile di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole è ingombrante il rifiuto costituito da beni ed oggetti di tipo domestico e/o di uso comune che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta della frazione "secca non riciclabile";

Art. 10 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4:
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del Dlgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del Dlgs. 152/2006.
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni;
3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli indicati come tali dall'art. 183 comma 1b) del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 11 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che

i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117.

TITOLO III°: SISTEMI E MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 12 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è effettuata in attuazione di quanto previsto dagli artt. 205 e 222 del D. Lgs. n. 152/2006, dall'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000, dalle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, nonché dalle eventuali prescrizioni derivanti dall'adesione all'Autorità d'ambito costituita ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Ai sensi del precedente comma 1, in riferimento alla percentuale di rifiuto differenziato e produzione pro capite di rifiuto urbano, il presente Regolamento si conforma agli obiettivi stabiliti all'Art. 7 del *Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali*, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015.
3. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali per la produzione di energia anche nella fase di smaltimento finale.
4. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- a) quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, frazione organica, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali.
- b) quei materiali o sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso, gli oli e grassi animali e vegetali, gli oli minerali usati, ecc. frazione "secca" non riciclabile e non inclusa in altre raccolte, dei rifiuti urbani;

Art. 13 - Obblighi di raccolta differenziata

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e impartite dal Comune. E' pertanto obbligatorio per le utenze il ritiro e l'utilizzo degli appositi contenitori previsti per la raccolta domiciliare e le chiavi dei contenitori previsti per la raccolta stradale, per le varie tipologie di rifiuto prodotte, fatti salvi i casi di esclusione o di smaltimento in altre forme consentite e documentabili.
2. I produttori e detentori di rifiuti hanno l'obbligo di conferire separatamente in raccolta differenziata, secondo le modalità riportate negli articoli successivi, i seguenti rifiuti distinti per tipologia:
 - frazione "secca" non riciclabile e non inclusa in altre raccolte, dei rifiuti urbani;
 - frazione "organica umida" dei rifiuti urbani;
 - carta, cartoncino e tetrapak;
 - imballaggi e contenitori in vetro;
 - imballaggi e contenitori in plastica e metallo;
 - beni durevoli, quali elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie, e simili;
 - manufatti in legno;
 - oggetti in plastica rigida;
 - vetro in lastre o altri oggetti in vetro
 - rifiuti ingombranti non riciclabili;
 - materiale inerte provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private;
 - rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde;
 - oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
 - materiali metallici;
 - indumenti smessi;
 - toner per stampa esauriti;
 - rifiuti urbani pericolosi: quali ad esempio pile a stilo, pile a bottone, batterie per auto esauste, accumulatori, sostanze medicinali confezionate e non più utilizzabili scadute o avariate, barattoli e bombolette con residui di sostanze

tossiche nocive o infiammabili come vernici, solventi, insetticidi, antiparassitari, colle, ecc.;

- altri rifiuti pericolosi: quali ad esempio tubi e lampade fluorescenti al neon, a vapori di sodio, ad alogenuri metallici, scarti esausti di olio motore minerale, vernici inchiostri adesivi colle e resine non più usabili, frigoriferi congelatori climatizzatori contenenti cfc, elettronica varia tipo informatica elettrodomestici, televisori e monitor;
3. L'elenco dei rifiuti che compongono le tipologie sopraindicate, con l'indicazione della raccolta adottata, *Allegato C* del presente Regolamento, è presente nel vademecum sulla raccolta differenziata consegnato all'utenza contestualmente ai contenitori e disponibile presso l'ufficio ecologia e sul sito internet del Comune. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto elenco.
 4. Per tutti i rifiuti riciclabili per i quali è prevista la raccolta differenziata è vietato il conferimento con i rifiuti urbani non riciclabili raccolti in maniera indifferenziata (frazione "secca" non riciclabile e rifiuti ingombranti non riciclabili). La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche riciclabili non oggetto di raccolte differenziate.
 5. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun rifiuto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quelli previsti (salvo le deroghe previste). I rifiuti conferiti con contenitori diversi da quelli previsti non vengono raccolti e devono essere ritirati dal loro produttore per il successivo conferimento conforme.
 6. Il Comune, se necessario, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare ordinanze che vincolino temporaneamente gli utenti ad altre ulteriori forme di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
 7. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e lavoro, organizzando anche all'interno delle abitazioni, attività o loro pertinenze, adeguate modalità di detenzione dei rifiuti. In particolare i rifiuti urbani, domestici o assimilati, devono essere tenuti a cura del produttore all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento, stoccati in contenitori adeguati, mantenuti al coperto e conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori, mantenendo separate le diverse frazioni tipologiche dei rifiuti in funzione delle raccolte differenziate attivate nella Comune. Non sono ammesse fosse, accumuli o depositi sul terreno per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle compostiere per uso familiare con le modalità indicate al successivo Titolo V°, per la sola frazione organica e del rifiuto vegetale.
 8. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo le modalità che possono recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.
 9. E' vietato conferire al servizio di raccolta e/o introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, animali morti, materiali e oggetti taglienti o acuminati se non adeguatamente protetti.

10. E' vietato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti o domiciliati e attività non insediate nel territorio comunale o che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
11. E' vietato inoltre agli utenti:
 - a) Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
 - b) Spostare, manomettere, danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
 - c) Imbrattare con scritte, disegni, adesivi, attrezzature adibite al servizio rifiuti, fatto salvo quanto necessario al riconoscimento della struttura ai sensi di quanto previsto all'art. 15 comma 3, lettera c);
 - d) Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
 - e) Conferire rifiuti che non siano prodotti sul territorio comunale.

Art. 14 - Sistemi di raccolta

1. Le modalità operative, le frazioni di rifiuto per le quali sono attivate raccolte differenziate o separate, ed i perimetri di espletamento delle diverse attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono concordati tra Comune e Gestore in sede di definizione del Piano annuale delle attività, nel rispetto degli standard e dei parametri previsti dal Contratto di Servizio. E' facoltà dell'Amministrazione comunale modificare i servizi erogati, in funzione di sopravvenute esigenze organizzative e/o igienico-sanitarie.
2. In relazione alle diverse tipologie di rifiuto ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) Raccolta domiciliare detta anche "porta a porta": raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti su suolo pubblico in prossimità delle abitazioni e delle sedi delle utenze non domestiche, conferiti in contenitori rigidi o sacchi, con le modalità indicate nel successivo Art. 15;
 - b) Raccolta stradale: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (bidoni umido) con le modalità indicate nel successivo Art. 16;
 - c) Raccolta speciale per specifiche categorie di rifiuti con le modalità indicate nel successivo Art. 17;
 - d) Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti da parte del produttore con le modalità indicate nel successivo Titolo IV°;
3. Le raccolte possono essere effettuate in orario diurno e notturno, secondo l'organizzazione stabilita dal gestore per ciascuna tipologia di rifiuto.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private, laddove autorizzati dai titolari dell'area: è pertanto fatto divieto di porre in essere comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa

la sosta di veicoli in spazi non consentiti e di garantire l'accessibilità ai contenitori in caso di nevicate.

Art. 15 - Modalità della raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare detta anche "porta a porta" consiste nella raccolta dei rifiuti su suolo pubblico in prossimità delle abitazioni e delle sedi delle utenze non domestiche, mediante appositi contenitori monoutenza dedicati e con periodicità programmata sulla base di apposito calendario. Di norma il metodo consente il conferimento individuale alla singola utenza, contabilizzato per la frazione "secca" non riciclabile dei rifiuti, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi da parte di più utenze mediante l'utilizzo di contenitori comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
2. Le tipologie per cui è prevista la raccolta domiciliare, ed i relativi contenitori sono:
 - a) frazione non riciclabile "secca", non inclusa in altre raccolte dei rifiuti urbani, mediante 1 bidone monoutenza da 120lt munito di microchip per la contabilizzazione univoca;
 - b) carta/cartone (escluso gli imballaggi terziari-scatoloni) mediante 1 cassetta 40lt monoutenza
 - c) vetro (bottiglie ed altri imballaggi in vetro) mediante 1 secchio 25lt monoutenza;
 - d) plastica e latta-metallo (imballaggi multimateriali) mediante appositi sacchi trasparenti a perdere con logo/denominazione del gestore del servizio;Le Utenze non domestiche possono richiedere ed utilizzare contenitori specifici maggiorati, compatibilmente con i volumi risultanti dalla quantità massima assimilabile di cui all'Art. 53.
L'amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, potrà modificare il tipo di struttura per la raccolta a seguito di sopravvenute esigenze di organizzazione del servizio, informando preventivamente l'utenza in merito alle modalità di distribuzione e uso delle nuove strutture.
3. Dotazione dei contenitori per la raccolta domiciliare:
 - a) L'utilizzo dei contenitori specifici di cui al comma 2, è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, a impedire esalazioni moleste e a consentire la raccolta secondo criteri tecnici di efficacia, efficienza, economicità, garantendo la sicurezza degli operatori addetti allo svuotamento.
 - b) Tutti i contenitori per le raccolte domiciliari sono forniti dal Comune o dal Gestore alla singola utenza in comodato d'uso e da questa devono essere conservati con diligenza, provvedendo ad effettuare la manutenzione ordinaria e pulizia. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti fatta eccezione per accordi od eventuali richieste specifiche dei Comuni al Gestore, quantificate e disciplinate nel Piano annuale delle attività.
 - c) L'utenza risponde al Gestore dell'alienazione, perdita e/o del danneggiamento dei contenitori assegnati: è pertanto vietato manometterli o imbrattarli con adesivi o scritte al di fuori di quelle strettamente necessarie al loro riconoscimento, danneggiarli, modificarli, eliminare o coprire i chip elettronici

apposti sugli stessi. I comodatari rispondono altresì dei danni verso terzi eventualmente cagionati dai contenitori derivanti da un utilizzo non corretto.

- d) L'assegnazione dei contenitori è effettuata a tutti coloro che sono in posizione regolare nei confronti della Tariffa sui rifiuti, presso la sede municipale nei locali indicati dall'Ufficio ecologia o dal Gestore. All'atto della distribuzione l'assegnatario deve sottoscrivere la ricevuta di consegna presente sul modello di dichiarazione di occupazione ai fini dell'iscrizione per la Tariffa sui rifiuti.
- e) E' vietato l'uso improprio dei contenitori e l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza o diversi da quelli previsti: in tale caso non ne sarà garantita la vuotatura.
- f) Le utenze domestiche con 4 o più componenti possono, a richiesta, ottenere una dotazione supplementare gratuita di 1 ulteriore rotolo di contenitori indicati al precedente comma 2 punto d). Le utenze domestiche con 5 o più componenti possono, a richiesta, ottenere una dotazione doppia di contenitori indicati al precedente comma 2 punti b), c). Le utenze non domestiche possono, a richiesta, ottenere la dotazione loro necessaria di contenitori indicati al precedente comma 2 punti a,b,c,d, ed eventualmente di contenitori specifici maggiorati, compatibilmente con i volumi risultanti dalla quantità massima assimilabile di cui all'Art. 53. L'amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, potrà modificare la modalità di distribuzione dei sacchi trasparenti a perdere di cui al precedente comma 2 lettera d) per esigenze di organizzazione del servizio anche mediante convenzione con idonei esercizi commerciali.
- g) In caso di trasferimento presso altro Comune l'assegnatario, entro 10 giorni dalla cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali deve provvedere alla riconsegna dei contenitori presso i locali indicati dall'Ufficio Ambiente. L'utente potrà presentare la dichiarazione di cessata occupazione ai fini dell'iscrizione per la Tariffa sui rifiuti solo contestualmente o successivamente la riconsegna dei contenitori.
- h) In caso di trasferimento entro il Comune è possibile mantenere gli stessi contenitori previa dichiarazione di variazione dell'immobile sul modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi o dal Gestore.
- i) In caso di decesso dell'assegnatario gli eredi, i parenti più prossimi, il tutore o la persona delegata sono tenuti a comunicare entro 30 giorni al Gestore l'intenzione di voltura o riconsegna dei contenitori.
- j) Nel caso di furto di contenitore fornito all'utenza indicato al precedente comma 2 punti b),c),d), il Gestore procede alla riconsegna di altro contenitore su presentazione da parte dell'utenza stessa di dichiarazione di avvenuta sottrazione. Nel caso di furto di contenitori indicati al precedente comma 2 punto a), deve essere prodotta copia di denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
- k) In caso di danneggiamento, smarrimento, mancata riconsegna, l'assegnatario è tenuto a rimborsare il costo, desumibile dal Piano Finanziario annuo del servizio, mediante addebito in tariffa sulla emissione successiva all'evento o di saldo finale. In caso di rottura dei contenitori per comprovate cause accidentali non

imputabili all'assegnatario es. manovre operatori, viene garantita la consegna di quelli sostitutivi.

4. Collocazione e detenzione dei contenitori per la raccolta domiciliare:
 - a) I contenitori monoutenza dedicati alla raccolta domiciliare consegnati all'utenza, tranne che per il tempo strettamente necessario al conferimento, devono essere collocati e tenuti all'interno di aree private o di pertinenza: il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del Gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili.
 - b) Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori, muniti di serratura, possono essere collocati su suolo pubblico previa sopralluogo ed autorizzazione scritta da parte degli uffici competenti.
5. Comportamenti da tenersi per l'esposizione dei contenitori e conferimento dei rifiuti:
 - a) Il conferimento dei rifiuti per la raccolta domiciliare deve essere effettuato dal produttore/detentore esponendo gli appositi contenitori in maniera ordinata e visibile, sul marciapiede o, se questo non è presente, sul ciglio della sede stradale della più vicina via pubblica transitabile dai mezzi di raccolta e nel punto più idoneo in relazione alla configurazione dei luoghi, avendo cura di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed il transito di pedoni, cicli ed automezzi. L'Ufficio Ecologia è l'unico soggetto competente per la determinazione del suddetto punto più idoneo, in caso di controversia tra utenza e gestore.
 - b) I contenitori dei rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta domiciliare devono essere esposti sul punto di raccolta la sera precedente al giorno di raccolta stabilito dall'apposito calendario, non prima delle ore 19:00. Per le utenze non domestiche è consentita l'esposizione a partire dall'orario di chiusura dell'attività di riferimento e comunque in orario serale. L'utente è tenuto a ritirare il proprio contenitore quanto prima e comunque non oltre le ore 24.00 del giorno di raccolta. E' fatto divieto di abbandonare prima ed oltre gli orari sopraindicati o collocare stabilmente i contenitori in area pubblica, anche se vuoti. I contenitori abbandonati sulla pubblica via, fuori dagli orari e/o giorni di esposizione e svuotamento sopraindicati, vengono raccolti dal gestore o dal personale comunale, e possono essere riconsegnati all'affidatario esclusivamente presso gli uffici comunali.
 - c) Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti. E' vietato utilizzare i contenitori per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti, esporre sulla pubblica via rifiuti con modalità diverse da quella indicata e in giorni diversi e fuori dagli orari indicati.
 - d) La quantità di rifiuto conferibile alla raccolta domiciliare corrisponde, per tutte le tipologie previste, alla capienza massima dei contenitori assegnati. E' vietato conferire rifiuti alla raccolta domiciliare oltre la capacità massima dei contenitori,

sia mediante accumulo oltre il bordo superiore del contenitore che posizionando ulteriori rifiuti a terra o in ulteriori contenitori non conformi.

- e) Le quantità eventualmente eccedenti la capienza massima dei contenitori assegnati, in quanto superiori alla produzione media determinata per la base tariffaria, rientrano nella quota per cui l'utenza ha l'obbligo di utilizzare la raccolta presso l'ecocentro di cui all'Art. 14 comma 2, punto d). Tali rifiuti eccedenti pertanto non vengono raccolti e devono essere ritirati dall'utente detentore per il corretto conferimento con le modalità sopraindicate. Non sono in ogni caso conferibili alla raccolta domiciliare gli imballaggi terziari in cartone (scatoloni) di misura eccedente le dimensioni del contenitore, per cui l'utenza ha l'obbligo di utilizzare la raccolta presso l'ecocentro.
- f) Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, previo sopralluogo e/o verifica tecnica, effettuare la raccolta anche in aree non di uso pubblico, stipulando apposita convenzione con l'utenza interessata.
- g) Il Gestore in accordo con il Comune potrà, nei punti con difficoltà tecnica di raccolta (impossibilità di passaggio e/o manovra con la contestuale presenza di pendenze o strade non asfaltate, e/o di distanze superiori ai 50 mt dal punto di raccolta raggiungibile più vicino), mettere a disposizione delle utenze residenti nei suddetti punti un bidone comune con chiave, per garantire la raccolta, in deroga alla ordinaria regolamentazione del servizio.
- h) I giorni di raccolta delle singole tipologie di rifiuto sono regolati da calendari annuali concordati con il gestore, che sono resi pubblici per la loro osservanza, nelle forme ritenute più idonee dall'Amministrazione comunale.
- i) In caso di precipitazioni nevose, onde evitare intralcio alle operazioni di sgombero, i contenitori dovranno essere esposti al mattino, solo dopo che le strade pubbliche saranno libere dalla neve e, in ogni caso, seguendo le disposizioni che verranno date di volta in volta dal Gestore.
- j) E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.

Art. 16 - Modalità della raccolta stradale

1. Le tipologie per cui è prevista la raccolta stradale, ed i relativi contenitori sono:
 - a) "umido" (forsu: frazione organica umida dei rifiuti urbani), mediante bidoni pubblici stradali da 240lt color marrone aventi la dicitura "organico" o "umido", accessibili con chiave specifica; Le Utenze non domestiche (solo per alberghi-ristoranti-bar-generi alimentari) possono richiedere ed utilizzare contenitori specifici riservati, compatibilmente con i volumi risultanti dalla quantità massima assimilabile di cui all'Art. 53.
2. L'assegnazione della chiave per l'utilizzo dei bidoni stradali avviene presso i locali indicati dall'Ufficio ecologia, al momento dell'iscrizione alla Tariffa sui rifiuti.

3. L'utente ha l'obbligo di conferire il rifiuto umido, privo di impurità non compostabili, in sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, chiusi ermeticamente, negli appositi bidoni mediante l'utilizzo della chiave specifica, e di richiudere il bidone dopo l'utilizzo.
4. I contenitori stradali (umido organico) posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 500 metri dalle utenze servite.
5. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli in base a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale, e dell'Ufficio ecologia.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
7. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private previa apposita convenzione con l'utente.
8. Nel caso di interventi di sistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale, di realizzazione e manutenzione di sottoservizi o di altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, la ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Gestore del servizio luoghi e tempi degli interventi, nonché di ripristinare la condizione originaria dei contenitori al loro termine.
9. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
10. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori stradali.
11. E' vietato conferire nei bidoni pubblici stradali raccolta umido (frazione organica umida dei rifiuti urbani), qualsiasi altra tipologia di rifiuti.
12. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.

Art. 17 - Modalità di raccolta speciali

1. Il Comune predispone, anche ad integrazione della raccolta ordinaria, particolari raccolte con modalità differenti per determinate tipologie di rifiuto, di seguito indicate:
 - a) Raccolta itinerante rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde (raccolta speciale ad integrazione della raccolta ordinaria in ecocentro): raccolta speciale di tipo itinerante, in specifici punti dei quartieri mediante automezzo ed operatore in giorni ed orari prestabiliti da specifico calendario. E' possibile

lasciare gli sfalci solo in sacco presso il punto di raccolta dal sabato mattina. Ramaglie e rifiuto verde sfuso invece, devono essere conferiti esclusivamente in presenza del mezzo. E' vietato lasciare sacchi e rifiuto dopo l'orario di passaggio sopraindicato, o al di fuori dei giorni di raccolta previsti.

- b) Raccolta zonale pannolini e pannoloni (raccolta speciale ad integrazione della raccolta ordinaria domiciliare della frazione non riciclabile): raccolta speciale di tipo zonale, alternativa alla raccolta domiciliare, mediante bidoni specifici dotati di chiave. Le utenze con produzione di pannolini e/o pannoloni, su specifica richiesta da presentare su apposito modulo al Comune, possono richiedere, per il periodo di necessità, l'accesso alla presente raccolta. L'utilizzo dei suddetti contenitori è riservato ai soli utenti aventi diritto (utenze con bambini fino a 4 anni, anziani oltre i 70 anni ovvero persone diversamente abili o con specifiche certificate necessità) e per la sola tipologia specifica indicata di rifiuto (pannolini-pannoloni-materiali medico-sanitari), da conferire in sacchetti in plastica-nylon accuratamente ed ermeticamente chiusi e legati, ed escludendo qualsiasi altra tipologia di rifiuti urbani che devono essere conferiti nei contenitori porta a porta o in ecocentro. La cessazione delle condizioni di diritto all'utilizzo dei suddetti contenitori comporterà la restituzione delle chiavi entro il termine di 30 giorni.
- c) Raccolta domiciliare maxi volume riservata ad utenze non domestiche aventi elevata produzione di rifiuto assimilato all'urbano: le suddette utenze, compatibilmente con i volumi risultanti dalla quantità massima assimilabile di cui all'Art. 53, possono, a richiesta, ottenere la dotazione loro necessaria di contenitori specifici maxi volume (cassonetti e campane) per i rifiuti indicati al precedente Art. 15 comma 2 punti a,b,c,d. Non sono in ogni caso conferibili alla raccolta speciale maxi volume gli imballaggi terziari in cartone (scatoloni) per cui l'utenza ha l'obbligo di utilizzare la raccolta presso l'ecocentro. La raccolta speciale maxi volume viene effettuata da autocarri specifici con modalità e calendario differenti dalla raccolta domiciliare. In particolare, non utilizzando contenitori carrellati, essa prevede l'accesso dei mezzi di raccolta nell'area di posizionamento dei contenitori di proprietà dell'utenza. A tal fine l'utenza richiedente, con la sottoscrizione della richiesta, autorizza il gestore ad effettuare il servizio di svuotamento mediante l'accesso nell'area di posizionamento dei contenitori, di proprietà dell'utenza, e garantisce l'accessibilità tecnica della stessa (apertura cancelli, pendenza, portata, altezza, pavimentazione, raggio di manovra, raggio di sollevamento) relativa ad autocarri fino a 26 Tn. In ogni caso non sono accessibili aree prive di adeguata pavimentazione carrabile in asfalto o cemento. La mancata comunicazione di elementi tecnici ostativi all'accesso ed allo scarico, a seguito dell'avvio del servizio, costituisce espresso consenso di accessibilità tecnica sotto la piena responsabilità dell'utenza richiedente il servizio. La mancata accessibilità da parte dei mezzi di raccolta dell'area di posizionamento dei contenitori, comporta il mancato svuotamento degli stessi senza obbligo di recupero del servizio.

- d) Raccolta a chiamata a domicilio a pagamento convenzionata riservata alle utenze domestiche per determinate tipologie di rifiuti escluse dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, quali: lana di roccia (cer 170603), guaina catramata (cer 170604), cartongesso (cer 170802), eternit (cer 170605).
 - e) Raccolta ingombranti a domicilio: servizio, a richiesta e gratuito, di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti domestici. Il servizio, svolto su prenotazione, è riservato alle utenze domestiche e prevede un numero massimo di 4 interventi all'anno ed il ritiro di massimo 5 pezzi ad intervento. La raccolta a domicilio presso le utenze civili viene organizzata esclusivamente per rifiuti ingombranti e beni durevoli di consumo ad uso domestico; Ai fini del presente regolamento rientrano nella denominazione di ingombranti mobili, arredi e beni durevoli che, per le loro dimensioni, non possono essere trasportati dai cittadini con mezzi propri presso il centro di raccolta rifiuti. A titolo esemplificativo si citano: reti, materassi, divani, mobili voluminosi, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie. Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura dell'interessato, il giorno previsto per la raccolta, presso il numero civico dell'abitazione, a piano terra con accesso dalla strada, ben sistemato, in modo da agevolare le manovre dei mezzi preposti al ritiro ed il lavoro degli addetti al servizio che, nel rispetto dell'orario concordato e comunque entro la giornata, lo raccoglieranno.
2. Il Comune può modificare le raccolte speciali esistenti ed organizzare ulteriori raccolte speciali, in funzione di sopravvenute esigenze organizzative e/o igienico-sanitarie, mediante inserimento nel Piano annuale delle attività.

Art. 18 - Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. La gestione distinta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinata dal D.P.R. 285/90, dal D.P.R. 254/2003 e dal "*Regolamento comunale di Polizia mortuaria*".
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
 - a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui inorganici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
 - b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari; altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni di cui al comma 2a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere

flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 5) del D.P.R. n. 254/2003.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1), lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n.254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 2b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
8. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle norme del DPR 254/2003.

Art. 19 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

1. I seguenti rifiuti urbani pericolosi secondo la definizione di pericolosità contenuta nell'Art. 10 comma 4), provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) le pile usate di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 03/07/2003 n.194, sono consegnate, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale, ad un rivenditore convenzionato con il Gestore. In alternativa tali rifiuti, sono conferibili entro gli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio o nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - b) accumulatori al piombo esausti, quali batterie auto, conferiti direttamente dagli utenti, devono essere collocati nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - c) farmaci scaduti o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori stradali all'uopo predisposti o nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - d) contenitori contaminati da residui di prodotti tossici e/o infiammabili, etichettati con il simbolo "T" e/o "F", quali vernici, inchiostri adesivi, solventi, devono

- essere conferiti nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
- e) tubi e lampade fluorescenti al neon, lampade a vapori di sodio, lampade ad alogenuri metallici, devono essere conferiti nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - f) scarti esausti di olio minerale per motori, devono essere conferiti nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - g) vernici, inchiostri, adesivi, colle e resine non più usabili, devono essere conferiti nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - h) frigoriferi congelatori climatizzatori contenenti c.f.c., devono essere conferiti nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - i) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere conferiti nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
 - l) televisori e monitor, devono essere conferiti nell'apposito contenitore collocato nell'area distinta dedicata ai rifiuti pericolosi presso l'ecocentro.
2. E' fatto tassativo divieto di conferire rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari o in qualsiasi altro contenitore non previsto allo scopo. I rifiuti oggetto del presente articolo devono essere, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.
3. I rifiuti pericolosi provenienti da utenze non domestiche costituendo rifiuti speciali devono essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

Art. 20 - Gestione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R.254/2003, e definiti all'art. 2 comma 1 dello stesso D.P.R.
2. Ai fini del presente Regolamento lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati.
3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R.254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
 - a) I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali è ravvisata

clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- c) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06;
- d) La spazzatura (proveniente dallo spazzamento delle superfici);
- e) Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

Art. 21 - Gestione dei rifiuti in materiali contenenti amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, composti da materiali contenenti amianto, il cittadino o l'attività produttiva è tenuta a rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività ed al rispetto delle procedure stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.
2. Il Comune, al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini, promuove apposite convenzioni con il gestore o con aziende specializzate ed autorizzate, per la microraccolta del rifiuto costituito da amianto in matrice cementizia o resinosa, derivante esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, escludendo tassativamente l'origine industriale e/o artigianale e comunque per superfici entro limiti quantitativi stabiliti dalle norme statali e regionali.
3. Per microraccolta si intende l'insieme delle operazioni di rimozione, smontaggio, confezionamento, raccolta, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto provenienti da immobili di uso abitativo o ad esso collegato (ricovero attrezzi, garage, ecc.), purchè entro certi limiti quantitativi, effettuata ai sensi e con le modalità della D.G.R. Reg. Veneto n° 1690 del 28/06/2002 "*Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto*".
4. E' severamente vietato abbandonare materiali contenenti amianto nell'ambiente o conferirli alla raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni massime relative ai rifiuti pericolosi di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 22 - Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla pesatura dei rifiuti urbani, mediante pesata a pieno ed a vuoto dopo scarico, su proprio impianto di pesatura, per il quale è assicurata la verifica e taratura periodica, ovvero a mezzo di pesa pubblica ovvero presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma, comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.

2. Le pesature dei rifiuti, suddivise per singolo trasporto e tipologia di rifiuto, dovranno risultare da idonea documentazione costituita da formulari di trasporto e altra documentazione sottoscritta dal responsabile della pesata, con indicazione del luogo e tipologia di rifiuto. Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Codice dell'Ambiente.
4. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
5. Tutti i rifiuti raccolti, secondo le modalità stabilite, devono essere, a cura del Gestore, trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati secondo le seguenti indicazioni:
 - tutte le frazioni recuperabili, ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
 - i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali, agli appositi impianti di smaltimento;
 - i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento;

TITOLO IV°: CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

Art. 23 - Centro di raccolta rifiuti comunale

1. Il presente titolo disciplina la gestione, l'accesso ed il conferimento presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti differenziati, anche definito in seguito ecocentro.
2. La gestione delle operazioni interne dell'ecocentro può avvenire con personale incaricato dall'Amministrazione comunale o mediante il soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, sia direttamente che indirettamente;

Art. 24 – Definizioni inerenti il Centro di raccolta

Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

- a) Centro di raccolta comunale dei rifiuti differenziati (ecocentro): area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e riciclo, di determinate tipologie di rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico nonché dagli altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.

- b) Conduttore del servizio di custodia e controllo: il soggetto incaricato dal gestore dell'ecocentro alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del centro di raccolta, definito in seguito conduttore.
- c) Gestore del servizio pubblico di igiene ambientale: il soggetto che effettua il servizio comunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- d) Gestore dell'ecocentro: il soggetto che effettua il servizio comunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- e) Area conferimento continuo: eventuale area attigua all'ecocentro, presidiata da videosorveglianza, allestita per il conferimento, 24 ore su 24, per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche.
- f) Referente Tecnico per il centro di raccolta: il soggetto responsabile del funzionamento del centro di raccolta e della gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente, incaricato dal Gestore dell'ecocentro.

Art. 25 – Bacino e tipologia di utenza

1. Il servizio è operativo esclusivamente per le utenze domestiche e le utenze non domestiche insediate nel territorio comunale, limitatamente ai rifiuti urbani e speciali assimilati, salvo diverse disposizioni.

Art. 26 – Obiettivo dell'ecocentro.

1. L'ecocentro comunale ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri d'efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i criteri di cui all'art. 178 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

Art. 27 – Conduttore del servizio di custodia e controllo del centro di raccolta

1. Il personale conduttore del servizio di custodia e gestione operativa del centro di raccolta deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve provvedere:
 - a) all'apertura e chiusura del Centro di Raccolta, nel rispetto degli orari previsti;
 - b) all'apertura del Centro di Raccolta per consentire l'effettuazione dei servizi di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore incaricato;
 - c) applicazione e rimozione delle dotazioni per la copertura dei contenitori ove previsto;
 - d) ad accertare il diritto di accesso al centro di raccolta delle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso la verifica del documento d'identità;
 - e) alla sottoscrizione dei documenti di trasporto per conto del produttore (F.I.R. – formulario di servizio, scheda di trasporto);

- f) alla registrazione dei conferimenti effettuati dalle utenze non domestiche (allegato 1a del D.M. 08/04/2008 e s.m.i);
 - g) ad istruire ed indirizzare l'utente verso il contenitore apposito, fornendo eventualmente un aiuto durante le operazioni di scarico ove necessario e compatibilmente con il carico di lavoro nel determinato momento;
 - h) a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando alla Ditta eventualmente incaricata della gestione, gli interventi necessari;
 - i) ad informare con opportuno preavviso l'incaricato a ciò preposto in caso di necessità di svuotamento dei contenitori;
 - j) al ritiro e alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti urbani pericolosi come previsto dalla normativa vigente in materia;
 - k) a comunicare all'ente gestore dell'ecocentro ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
2. Potranno inoltre essere richieste al conduttore di cui al comma 1, prestazioni aggiuntive, quali il rilascio di ricevute o il ritiro di documenti.
 3. Il conduttore del servizio di custodia e controllo dovrà mantenere un comportamento corretto e decoroso con l'utenza.
 4. Il conduttore del servizio di custodia e controllo dovrà indossare idonei mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.).
 5. E' fatto divieto assoluto per il conduttore di ricevere qualunque tipo di regalia od altra utilità, anche di modico valore.
 6. E' fatto divieto assoluto per il conduttore di asportare qualsiasi materiale di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità anche minima.
 7. In caso di comportamenti scorretti, il conduttore dovrà tempestivamente comunicare agli organi competenti le informazioni (estremi della persona, infrazione commessa, ora dell'evento e numero di targa del veicolo) atte ad identificare i responsabili e a comminare le sanzioni di cui all'art. 59.

Art. 28 – Tipologie di rifiuti raccolti presso l'ecocentro.

1. Presso l'ecocentro comunale possono essere conferite le tipologie e le quantità di rifiuti definite nel *Prospetto quantità e tipologie conferibili in Ecocentro* - allegato B al presente regolamento.
2. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti presso il centro di raccolta, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti devono essere classificati quali rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b);
 - b) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti paganti la Tariffa rifiuti;
 - c) le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite nel *Prospetto quantità e tipologie conferibili in Ecocentro* - allegato B, in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione del centro di raccolta e della fruizione da parte degli utenti.

- d) Le attività produttive sulle quali sia stata esclusa parzialmente l'applicazione della tariffa sui rifiuti per le superfici ove si formano di regola, ossia in via definitiva e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, possono conferire esclusivamente i rifiuti urbani prodotti sulle superfici considerate per l'applicazione della tariffa.
3. I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici non possono essere conferiti in ecocentro.
 4. I contenitori e le aree di deposito dei rifiuti sono dotate di apposita cartellonistica, riportante le tipologie di materiali ammessi, affinché gli utenti possano facilmente conferire correttamente le frazioni differenziate.
 5. Il gestore dell'ecocentro, in accordo con l'Amministrazione comunale, ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti che possono essere accettati presso il centro di raccolta, previo aggiornamento dell'autorizzazione dell'ecocentro.
 6. Eventuali quantità eccedenti i limiti riportati nel *Prospetto quantità e tipologie di rifiuto conferibili* - allegato B, potranno essere conferite nel centro raccolta rifiuti esclusivamente previo accordo con l'ente gestore dell'ecocentro.

Art. 29 – Rifiuti non ammessi in ecocentro.

1. Si intendono esclusi tutti i rifiuti non previsti nel precedente art. 28, il cui eventuale conferimento irregolare comporterà l'applicazione all'utenza responsabile delle sanzioni previste dall'art. 59 del presente regolamento.

Art. 30 – Accesso all'ecocentro

1. L'accesso presso l'ecocentro è consentito:
 - a) Alle utenze domestiche residenti o domiciliate nel Comune di Altavilla Vicentina, la cui abitazione risulti iscritta nei ruoli per la tariffa rifiuti ed in regola con il pagamento del corrispettivo, opportunamente dotate di tessera identificativa (tessera sanitaria) pre-abilitata all'ingresso, ovvero del documento di riconoscimento in corso di validità dal quale si rilevi la residenza nel territorio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - La tessera sanitaria è considerata strettamente personale, non può essere ceduta o prestata a terzi ai fini dell'accesso in ecocentro.
 - In caso di impossibilità da parte del titolare o suo familiare di recarsi presso il centro di raccolta (per es. per malattia, infortunio, per la mancata disponibilità di mezzi meccanici di trasporto) è consentito l'accesso di persona terza munita di apposita delega scritta, con allegato documento di identità in corso di validità del delegante. La delega dovrà riportare i dati del delegante, del delegato e i motivi che rendono impossibile l'accesso al centro di raccolta dell'avente diritto.
 - Nel caso in cui ci si presenti al centro di raccolta senza tessera o documento di riconoscimento, il conduttore non permetterà l'accesso all'impianto.

- b) Alle utenze non domestiche richiedenti, aventi sede o unità locale nel Comune di Altavilla Vicentina, il cui immobile risulti iscritto nei ruoli per la tariffa rifiuti ed in regola con il pagamento del corrispettivo, per il conferimento di rifiuti provenienti da propri locali adibiti ad usi diversi da quelli domestici, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- I rifiuti che l'utenza non domestica intende conferire devono essere classificati rifiuti urbani sulla base di quanto indicato al Titolo VII° del presente Regolamento.
 - L'utenza non domestica deve essere in possesso di specifico nulla osta fornito dal comune o dall'ente gestore dell'ecocentro, ovvero della tessera di accesso (tessera ecocentro ditte) ottenibile previa richiesta ed autocertificazione presso il competente Ufficio Ecologia.
 - L'utenza non domestica deve presentare la scheda rifiuti di cui al D.M. 13/05/2009 relativa ai rifiuti che intende conferire, ovvero provvedere, prima del conferimento, alla compilazione informatica della suddetta scheda sulla apposita postazione (box dichiarazione conferimento ditte) presente in ecocentro.
 - Le aziende, utenze non domestiche, che, in qualità di "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti" trasportano con propri mezzi i propri rifiuti al centro di raccolta, hanno l'obbligo per tali trasporti, di essere iscritti nella relativa categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.M. 3 giugno 2014 n. 120. L'utenza non domestica è responsabile della regolarità del trasporto dei propri rifiuti dal luogo di produzione all'ecocentro, ai sensi della normativa vigente.
- c) Al personale dell'ente gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti che, per esigenze di servizio, effettua operazioni di carico o trasbordo dei rifiuti. Durante tali operazioni, se effettuate durante l'orario di apertura dell'ecocentro, il personale conduttore può decidere di sospendere temporaneamente l'accesso agli utenti per motivi di sicurezza;
- d) Al personale comunale per operazioni di conferimento dei rifiuti. L'accesso dovrà avvenire durante gli orari di apertura del centro di raccolta, diversamente l'ingresso straordinario dovrà essere concordato con l'ente gestore dell'ecocentro.
- e) Al personale conduttore incaricato dal gestore dell'ecocentro per operazioni di apertura e controllo;
- f) Al personale addetto incaricato dal gestore dell'ecocentro per operazioni di prelievo, trasporto dei rifiuti conferiti;
- g) All'altro personale addetto temporaneamente autorizzato dal gestore dell'ecocentro o dal Comune in accordo con il gestore dell'ecocentro, per l'espletamento di specifici compiti strettamente legati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla sorveglianza;
2. E' escluso l'accesso per il conferimento di rifiuti, anche se urbani, per conto terzi, provenienti dall'esercizio di attività imprenditoriali o professionali prestate al di fuori della sede della ditta, a ditte operanti attività a domicilio quali traslocatori,

giardinieri, idraulici, imbianchini, elettricisti, imprese edili e/o artigiane, ecc. per le quali i suddetti rifiuti costituiscono scarto inerente lo svolgimento della propria attività, in quanto questi materiali devono essere conferiti direttamente, negli impianti di smaltimento autorizzati. Le utenze domestiche che volessero conferire propri rifiuti voluminosi avvalendosi di veicoli commerciali anche di terzi (furgoni e simili), sono tenute ad accedere e conferire personalmente al Centro di Raccolta.

3. I rifiuti, opportunamente separati, dovranno essere conferiti durante gli orari di apertura del centro di raccolta e l'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dagli addetti al servizio di guardiania e controllo. I medesimi addetti hanno facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti di cui ai precedenti commi, coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli indicati nell'Allegato B, nonché coloro che non rispettino le norme contenute nel presente regolamento.
4. E' concesso l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo del personale preposto, e comunque mai superiore al numero di posti autoveicolo disponibili presso l'ecocentro.
5. L'ecocentro è accessibile nei giorni ed orari di apertura secondo il prospetto definito in accordo tra l'Amministrazione comunale e l'ente gestore dell'ecocentro. Tale prospetto sarà affisso in ecocentro e pubblicato sui siti web del gestore del servizio pubblico di igiene ambientale e dell'amministrazione comunale. Potranno essere definiti eventuali orari di apertura speciali dedicati alle utenze non domestiche autorizzate.
6. Il calendario e gli orari del comma 5 potranno essere modificati dall'Ufficio Ecologia in accordo con il Gestore dell'ecocentro, sentito il parere della Giunta comunale.

Art. 31 – Modalità di utilizzo dell'ecocentro

1. L'utente per accedere all'ecocentro deve, a richiesta del personale conduttore del servizio di custodia, dimostrare di essere utente autorizzato e dichiarare la provenienza dei rifiuti che intende conferire. Nessun utente, anche se il conferimento dovesse avvenire a piedi, potrà accedere senza documentare il proprio ingresso.
2. All'accesso, l'utente deve collocare l'automezzo nei parcheggi predisposti ed utilizzare esclusivamente l'apposito spazio pedonale per lo scarico dal mezzo ed il conferimento manuale nei contenitori.
3. I rifiuti devono essere scaricati in maniera differenziata a cura dell'utente direttamente negli appositi contenitori, qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
4. Le operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti o contenenti materiali composti non dovranno essere eseguite all'interno dell'ecocentro per ragioni di sicurezza. L'utente è tenuto a suddividere i rifiuti preliminarmente l'accesso in ecocentro.

5. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dal personale conduttore del servizio di controllo il quale ha facoltà di respingere in qualsiasi momento gli utenti che non rientrano tra quelli previsti dall'art. 30 nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi o in quantità diverse da quelli previsti dall'allegato B o comunque difformi alle norme del presente Regolamento. E' facoltà del conduttore allontanare gli utenti che recano disturbo o adottino un comportamento palesemente scorretto.
6. L'utente responsabile del conferimento di rifiuti non ammessi, è soggetto a sanzioni amministrative e/o penali, nonché tenuto al risarcimento dei danni economici causati, anche se la natura inquinante del materiale conferito, o la sua collocazione all'interno del carico, fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

Art. 32 – Norme di comportamento presso l'ecocentro

1. Il conduttore addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare e far rispettare le presenti norme.
2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del centro di raccolta.
3. E' obbligatorio:
 - a) transitare adagio e condurre i veicoli a passo d'uomo;
 - b) parcheggiare negli appositi spazi;
 - c) rispettare segnali e cartelli;
 - d) prestare la massima attenzione nelle manovre;
 - e) rispettare i percorsi di viabilità interna per pedoni e autoveicoli;
 - f) evacuare il sito in caso di allarme;
4. L'utente accede all'ecocentro sotto la propria responsabilità, avendo cura di indossare adeguate calzature e guanti di protezione per la movimentazione dei rifiuti, e di tenere i bambini per mano evitando così di lasciarli incustoditi.

Art. 33 – Compiti del gestore dell'ecocentro e del gestore del servizio di raccolta

1. Il gestore dell'ecocentro è responsabile della stessa struttura e ha il compito di gestirla secondo le norme citate dal presente regolamento.
2. E' compito del gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta.
3. Il gestore dell'ecocentro dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Ecologia eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessarie per una corretta gestione del centro di raccolta.
4. In caso di manovre errate da parte dell'utenza o del personale addetto all'attività di presa e trasporto dei rifiuti ovvero di atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture del centro di raccolta, il Conduttore del servizio di custodia e controllo dovrà immediatamente informare il Comune ed il gestore dell'ecocentro, il quale procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile del danno.

5. Il Referente Tecnico per il centro di raccolta, come individuato all'art. 24 comma f), è incaricato delle seguenti funzioni:
- a) coordinamento tecnico ed amministrativo dell'attività del centro di raccolta, in conformità alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione ed alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;
 - b) verifica della formazione del personale operativo all'interno del centro di raccolta.

Art. 34 – Divieti specifici per l'area ecocentro.

1. E' vietato:
- a) L'abbandono di rifiuti all'esterno del centro di raccolta;
 - b) L'abbandono di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) Il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;
 - d) La cernita ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
 - e) Lo scarico di rifiuti da parte di utenze non aventi titolo ai sensi dell'art. 30;
 - f) Lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste dall'allegato B;
 - g) Il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta;
 - h) Lo stazionamento presso il centro di raccolta oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti;
 - i) Lo stazionamento presso il centro di raccolta (sia all'interno che sull'area di pertinenza esterna), per fini diversi dal quello del conferimento dei propri rifiuti.
 - j) Lasciare le aree di conferimento in condizioni pericolose, con detriti, frammenti di vetro, spandimenti di olio;
 - k) Sporgersi o arrampicarsi sui parapetti;
 - l) Entrare nei container senza l'assistenza dell'operatore;
 - m) Fumare e usare fiamme libere;
 - n) L'accesso ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t., ad eccezione dei mezzi del personale addetto all'attività di presa e trasporto dei rifiuti.
 - o) Utilizzare per lo scarico lo spazio di manovra al di fuori dei parcheggi predisposti nonché ingombrare con automezzi lo spazio pedonale di scarico;
 - p) Conferire rifiuti in sacchi chiusi o con modalità tali da non permettere il controllo visivo sul materiale conferito;

Art. 35 – Sanzioni specifiche per violazioni del titolo IV°: CENTRO DI RACCOLTA

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente titolo si applicano le sanzioni amministrative, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, specificate nel successivo Art. 59, di seguito riportate:

SUI COMPORAMENTI DA TENERSI NEL CENTRO DI RACCOLTA - TITOLO IV			
Violazione	Riferimento	Sanzione minima	Sanzione massima
Accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio dei CDR senza la debita autorizzazione, mancato rispetto delle indicazioni del personale di custodia, comportamenti che creino intralcio o ritardo alle attività presso i CDR, inclusa la sosta di veicoli in spazi non destinati allo scopo.	Art. 30 commi 1,2 Art. 31 comma 8 Art. 34 commi 1h,1i Art. 31 comma 3	€ 50,00	€ 200,00
Mancata qualificazione dell'utente al momento dell'accesso o alla richiesta del personale di custodia.	Art. 31 comma 1	€ 50,00	€ 200,00
Abbandono o deposito rifiuti presso il centro di raccolta, all'esterno degli appositi contenitori.	Art. 34 comma 1a Art. 34 comma 1b	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o di tipologia diversa da quella prevista.	Art. 34 comma 1c Art. 34 comma 1f	€ 50,00	€ 200,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori.	Art. 34 comma 1d	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento al centro di raccolta di rifiuti da utenze non aventi titolo all'accesso.	Art. 34 comma 1e	€ 100,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta.	Art. 34 comma 1g	€ 100,00	€ 500,00

TITOLO V°: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 36 - Compostaggio domestico

1. Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali: viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche. Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal gestore.
2. In caso di esecuzione del compostaggio domestico l'utente può non attivare la raccolta della frazione organica avvalendosi quindi della riduzione tariffaria prevista. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, si riserva di effettuare il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio domestico.
3. La struttura di compostaggio dovrà essere utilizzata da un solo nucleo familiare e possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a. "concimaia" : realizzata secondo le prescrizioni previste dai regolamenti vigenti;
 - b. "composter" : contenitore di capacità variabile costituito generalmente da materiale plastico o similare, munito di coperchio e/o portello laterale per

l'estrazione del compost maturo e di piccoli fori ai lati o nel basamento per favorire l'ossigenazione interna del cumulo di rifiuti organici conferiti. Possono essere previste anche altre modalità di compostaggio qualora compatibili con le norme e i regolamenti vigenti e realizzate in modo tale da consentire i controlli sull'effettiva esecuzione dell'attività da parte dell'amministrazione comunale o del gestore del servizio. Il composter potrà essere assegnato a titolo di comodato d'uso gratuito da parte del Gestore del servizio previa richiesta dell'utente o direttamente acquistato dallo stesso presso un rivenditore ufficiale. In quest'ultimo caso la richiesta di riduzione tariffaria dovrà essere accompagnata da copia del documento contabile di acquisto.

4. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Particolare attenzione e maggiori distanze sono opportune qualora la facciata del fabbricato della proprietà confinante, che si affaccia sull'area dove si trova la struttura di compostaggio, sia finestrata e occupata da locali tipo cucine e camere.
6. Qualora durante i controlli eseguiti dal Gestore del servizio sui composter assegnati dallo stesso o in quelli precedentemente assegnati dal Comune in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche, venisse accertata la mancata o scorretta utilizzazione degli stessi, l'utenza assegnataria dovrà restituire la struttura in questione, con conseguente decadenza del diritto di riduzione della relativa tariffa. Fatti salvi i diritti di proprietà, la decadenza della riduzione si applica anche nel caso di mancata o scorretta utilizzazione dei composter acquistati direttamente da parte dell'utenza domestica.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 37 - Modalità di esecuzione del compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette);
 - b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);

- c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
- e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
- f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
- g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.
- i) per quanto non espressamente indicato dal presente Titolo, devono essere rispettate le corrette tecniche e procedure per il compostaggio indicate dall'Arpav – Regione Veneto nel Manuale pratico per il riciclaggio degli scarti organici prodotti in ambito domestico pubblicato a cura del Centro Agroambientale - ARPAV, Osservatorio Regionale per il Compostaggio;

Art. 38 - Obblighi e divieti per l'autocompostaggio

1. L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente è tenuto:
 - a) ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - b) a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso i centri di raccolta o mediante la raccolta itinerante.
4. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

TITOLO VI°: RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 39 - Ambito di attività

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni e dei rifiuti da spazzamento, è esteso a tutte le aree pubbliche ed alle aree private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a) le strade e le piazze, ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;

- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d) le aree appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Il perimetro di esercizio del servizio, che rappresenta la delimitazione del territorio nel quale viene effettivamente svolto il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche e di raccolta dei rifiuti urbani esterni, è definito in accordo tra Comune e Gestore, e viene annualmente confermato e, se necessario, rivisto, in sede di definizione del Piano annuale delle attività.
 4. Le aree pubbliche e private adibite ad uso pubblico per le quali sia stata concessa dal Comune di Altavilla Vicentina la chiusura con l'apposizione di cancello e/o di qualsiasi strumento idoneo a limitare il libero accesso, non sono assoggettate al servizio pubblico di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti.
 5. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.
 6. Salvo accordi specifici, sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 40 - Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni, spazzamento e pulizia del territorio in esecuzione di quanto previsto dal Piano annuale delle attività ed in base a quanto stabilito dal Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni, spazzamento e pulizia del territorio:
 - a) lo spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche secondo programmi ed itinerari prestabiliti;
 - b) lo spazzamento e pulizia manuale delle piazze e strade interessate dai mercati ordinari e straordinari con frequenza concomitante con la presenza dei mercati;
 - c) l'installazione e la manutenzione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e il loro periodico svuotamento;
 - d) la raccolta foglie morte da strade ed aree pubbliche;
 - e) la pulizia, su chiamata da parte delle competenti autorità, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente;
 - f) il recupero di carogne di animali abbandonate.

3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dal Comune d'intesa con il soggetto Gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberature, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
4. I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.
5. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
6. Il Gestore, in casi giustificati da esigenze di servizio condivise con il Comune, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.

Art. 41 – Norme di comportamento per i rifiuti urbani esterni

1. E' vietato gettare, scaricare, depositare o abbandonare sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, al di fuori dei contenitori o delle aree predisposte per il loro conferimento presso il centro di raccolta.
2. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
3. È vietato l'abbandono di mozziconi di sigarette e prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
4. Il conferimento di piccoli rifiuti urbani esterni nei luoghi pubblici all'aperto, purché prodotti negli stessi luoghi, è consentito a tutti negli appositi cestini portarifiuti, sempre che questi abbiano sufficiente spazio vuoto.
5. È vietato conferire rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica e non domestica, o comunque non prodotti nei luoghi pubblici all'aperto, nei cestini portarifiuti esterni.
6. È fatto divieto di danneggiare, imbrattare i cestini portarifiuti, affiggere su di essi cartelli o avvisi di qualsivoglia natura e dimensione, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli.

Art. 42 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche.

1. Chiunque conduce animali su aree pubbliche o aperte al pubblico deve personalmente provvedere a raccogliere ed asportare gli eventuali escrementi prodotti, in modo da evitare qualsiasi imbrattamento del suolo pubblico, compreso

il verde, e deve provvedere ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

2. Gli escrementi di cui al comma 1 devono essere conferiti, in opportuni involucri sigillati, nei cestini portarifiuti o nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida dei RSU, ovvero, dove presenti, negli appositi contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni degli animali domestici.
3. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi, o omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi, qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. A tal fine nulla rileva l'effettivo rilascio degli escrementi, essendo sufficiente alla individuazione della violazione il mancato possesso immediato di tali attrezzature o strumenti da parte del conduttore.

Art. 43 - Pulizia delle aree mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il maggior grado possibile di raccolta differenziata.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, e secondo le modalità definite con il Gestore, assicurando la raccolta differenziata, nonché la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida.
3. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia locale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli operatori.
4. Al termine dell'attività di vendita gli operatori concessionari e occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente lasciare pulite le aree all'interno e intorno ai loro posteggi. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in oggetto spingendoli al di fuori delle aree in uso.
5. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti straordinari generati in occasione di mercati periodici, vale quanto previsto dall'art. 48 comma 3.
6. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti nei mercati all'interno dei cestini portarifiuti esterni.
7. E' vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.

Art. 44 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del servizio. La gestione di tali

rifiuti è a carico degli esercizi stessi.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante, compresi i marciapiedi, deve risultare perfettamente ripulita. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in oggetto spingendoli al di fuori delle aree in uso.

**Art. 45 - Pulizia e raccolta rifiuti in aree utilizzate
per sagre, manifestazioni ed altre attività temporanee pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative pubbliche (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti, dovranno comunicare al Comune la data ed il programma delle attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire l'organizzazione del servizio di raccolta, specificando le aree e le superfici che verranno utilizzate.
2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate dal Gestore in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto. Le frequenze di svuotamento sono concordate dal Gestore con gli organizzatori dell'iniziativa.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle attività, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori in funzione delle varie tipologie di rifiuto e, ove siano previste somministrazioni di cibi e vivande, porre in essere modalità tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.
4. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro il tempo fissato dall'autorizzazione comunale e comunque nel più breve tempo possibile. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in oggetto spingendoli al di fuori delle aree in uso.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio relativo alla raccolta rifiuti ed allo spazzamento, dovrà ricadere sugli organizzatori della manifestazione, pertanto eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore al di fuori delle prestazioni ordinarie fissate dal Piano annuale delle attività, sono ad essi imputati. A tal fine gli organizzatori dovranno richiedere al Gestore, anche a mezzo di un modulo raccolto dal comune, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, un preventivo specifico per ogni manifestazione al Gestore. La preventivazione dei costi, l'organizzazione del servizio e la relativa fatturazione sarà effettuata dal gestore direttamente con gli organizzatori.

Art. 46 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o a uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese,

costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.

2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri o terriccio lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
3. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
4. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo; deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia o altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

Art. 47 - Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto, mediante l'applicazione della spettante Tariffa corrispettiva.

Art. 48 - Aree occupate da pubblici esercizi e spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi e spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. Le aree occupate in concessione da pubblici esercizi e spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite e lasciate pulite al termine del loro utilizzo,

dagli occupanti e dai concessionari delle aree stesse, che dovranno inoltre conferire i rifiuti ivi prodotti in modo differenziato negli appositi contenitori preventivamente richiesti al Gestore del servizio. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in oggetto spingendoli al di fuori delle aree in uso.

3. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto, mediante l'applicazione della spettante Tariffa corrispettiva.

Art. 49 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni e degli edifici privati in genere, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti e liberi da rifiuti e materiali inquinanti, anche se ivi abbandonati o depositati da terzi, a cura dei rispettivi proprietari, locatari, affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta.
2. A tal scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono provvedere alla loro puntuale verifica e custodia, adottare recinzioni, o altre opere ritenute idonee ad evitare l'abbandono incontrollato di rifiuti e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Qualora su un'area venga accertato l'abbandono di rifiuti di rilevante entità, o comunque particolarmente significativo sotto il profilo igienico-sanitario, il Sindaco può disporre con ordinanza che il proprietario adotti le misure di cui al comma 2.
4. Al fine di garantire il decoro del territorio ed evitare inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 in stato di manutenzione idoneo ad evitare la crescita incontrollata di vegetazione infestante, procedendo a periodici interventi di sfalcio del manto erboso e delle erbacce e di eliminazione degli arbusti infestanti, con modalità e periodicità adeguate in relazione alla zona e alla tipologia di vegetazione. Per le aree di cui al comma 1 situate all'interno della delimitazione del centro urbano, lo sfalcio e l'eliminazione di eventuale vegetazione infestante o altro deve avvenire con cadenza almeno trimestrale.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al presente articolo, qualora lo stato di pulizia e/o manutenzione dell'area diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, il sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di manutenzione necessari, a spese dei soggetti interessati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
6. Nell'ipotesi in cui i soggetti reiterino (art. 8 bis L.689/81) la violazione delle norme di cui al presente articolo su area già oggetto di accertamento nei precedenti 5 anni, si procederà direttamente all'applicazione delle sanzioni; in tal caso l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, farà menzione anche all'obbligo di

procedere alla pulizia dell'area da parte dei soggetti obbligati entro 7 giorni dalla notifica del verbale; in caso di inosservanza, il Comune provvederà ad anticipare le spese necessarie alla pulizia, addebitando i costi ai proprietari o ai conduttori.

TITOLO VII°: DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 50 - Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del Dlgs. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del Dlgs. 152/2006.

Art. 51 (abrogato)

Art. 52 (abrogato)

Art. 53 (abrogato)

Art. 54 (abrogato)

Art. 55 (abrogato)

Art. 56 - Rifiuti prodotti da utenze non domestiche esclusi dai rifiuti urbani e sostanze escluse

1. Non possono in ogni caso essere inclusi nei rifiuti urbani i rifiuti che:
 - a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico previsto quale destinazione dei corrispondenti rifiuti urbani;
 - c) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio consistenza non solida fatta eccezione per gli olii commestibili, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza;
 - d) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, quali, tra gli altri, quelli indicati all'art. 6 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Sono espressamente escluse dai rifiuti urbani le seguenti categorie di rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, salvo quelli prodotti nelle eventuali superfici dei locali destinati alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, e quindi classificate per analogia *attività commerciali di vendita*, e quelli prodotti nelle eventuali superfici dei locali destinati ad agriturismo, e quindi classificate per analogia *attività commerciali ricettive*, a condizione che detti locali risultino soggetti a tariffa;

- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
3. Non sono in ogni caso considerati rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti speciali che presentano mutati criteri di assimilabilità, di natura tecnologica e normativa:
- carta catramata;
 - copertoni;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - cartongesso;
 - pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari ancora inscatolati o comunque imballati;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
 - rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - imballaggi terziari di tipologie materiali per le quali non è prevista la raccolta;
 - rifiuti ingombranti non analoghi a quelli domestici, quali macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - terre e rocce da scavo;

Art. 57 - Conferimento a recupero al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire parzialmente o totalmente al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del Dlgs. 152/2006, che li conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, devono effettuare la scelta di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. L'opzione di cui al comma precedente deve riguardare la totalità dei flussi di rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a cinque anni, diversamente, in caso di parziale conferimento al servizio pubblico, non sussistono vincoli temporali.
4. E' facoltà del Gestore richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente

(FIR), attestante la corretta esecuzione dell'avvio a recupero presso impresa a ciò abilitata nel rispetto della normativa vigente.

5. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, con l'esclusione pertanto delle operazioni di smaltimento ed incenerimento.

TITOLO VIII: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia, all'accertamento delle relative violazioni nonché ad irrogare le sanzioni amministrative sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale.
2. Possono, altresì, accertare ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche:
 - a) dipendenti od incaricati dal Gestore, quali incaricati di servizio di interesse generale: detti rilievi sono inviati ai Comuni competenti per il procedimento sanzionatorio.
 - b) Guardie ecologiche appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
 - c) Personale comunale dell'Ufficio Ecologia Rifiuti.I verbali di accertamento, da chiunque redatti, dovranno pervenire al Comando Polizia Locale, che ne curerà l'iter burocratico.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. Le verifiche del rispetto da parte degli utenti delle norme e delle disposizioni organizzative previste dal presente Regolamento vengono effettuate anche mediante ispezioni all'interno dei contenitori utilizzati dall'utenza, dal momento del conferimento mediante cui i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
5. Sono fatte salve le competenze della Provincia per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., nonché della ASL competente per territorio e dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPAV), ai sensi delle disposizioni

normative vigenti nonché agli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 59 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., nonché delle eventuali sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative, determinate nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, capo primo, di seguito specificate:

Violazione	Riferimento	Sanzione minima	Sanzione massima
SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - TITOLO III			
Conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale, o non aventi titolo come definito dal presente Regolamento	Art. 13 comma 10	€ 200,00	€ 800,00
Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi	Art. 13 comma 11 Art. 14 comma 4	€ 50,00	€ 200,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	Art. 13 comma 11	€ 50,00	€ 200,00
Uso improprio dei contenitori e/o utilizzo di contenitori assegnati ad altre utenze.	Art. 15 comma 3	€ 25,00	€ 100,00
Conferimento di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	Art. 15 comma 5j	€ 100,00	€ 500,00
Conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi, nonché materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.	Art. 15 comma 5j	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta differenziata sono destinati, salvo i casi di violazione specifica già previsti dal presente Titolo.	Art. 13 comma 5	€ 25,00	€ 100,00
Esposizione di contenitori assegnati lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio	Art. 15 comma 5c	€ 25,00	€ 100,00
Abbandono dei contenitori lungo il percorso di raccolta per oltre 3 giorni dall'ultimo giorno di raccolta	Art. 15 comma 5b	€ 50,00	€ 200,00

Cernita, rovistamento, prelievo, trattamento, trasformazione di rifiuti collocati negli appositi contenitori, o diversamente conferiti al servizio	Art. 13 comma 11	€ 25,00	€ 150,00
Conferimento di rifiuti urbani riciclabili senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero, nei contenitori della raccolta indifferenziata rifiuto secco non riciclabile.	Art. 13 comma 4	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento nei bidoni pubblici stradali raccolta umido (frazione organica umida dei rifiuti urbani), senza l'utilizzo di adeguati involucri chiusi ermeticamente.	Art. 16 comma 3	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento nei bidoni pubblici stradali raccolta umido (frazione organica umida dei rifiuti urbani), di qualsiasi altra tipologia estranea di rifiuto.	Art. 16 comma 11	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti pericolosi, nei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti ordinari non pericolosi, o in qualsiasi altro contenitore non previsto allo scopo.	Art. 19 comma 2	€ 200,00	€ 800,00
Mancata restituzione dei contenitori assegnati alla cessazione dell'utenza ai fini della tariffa rifiuti.	Art. 15 comma 3	€ 50,00	€ 200,00
SUI COMPORAMENTI DA TENERSI NEL CENTRO DI RACCOLTA - TITOLO IV			
Accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio dei CDR senza la debita autorizzazione, mancato rispetto delle indicazioni del personale di custodia, comportamenti che creino intralcio o ritardo alle attività presso i CDR, inclusa la sosta di veicoli in spazi non destinati allo scopo.	Art. 30 commi 1,2 Art. 31 comma 8 Art. 34 commi 1h,1i Art. 31 comma 3	€ 50,00	€ 200,00
Mancata qualificazione dell'utente al momento dell'accesso o alla richiesta del personale di custodia.	Art. 31 comma 1	€ 50,00	€ 200,00
Abbandono o deposito rifiuti presso il centro di raccolta, all'esterno degli appositi contenitori.	Art. 34 comma 1a Art. 34 comma 1b	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o di tipologia diversa da quella prevista.	Art. 34 comma 1c Art. 34 comma 1f	€ 50,00	€ 200,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori.	Art. 34 comma 1d	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento al centro di raccolta di rifiuti da utenze non aventi titolo all'accesso.	Art. 34 comma 1e	€ 100,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta.	Art. 34 comma 1g	€ 100,00	€ 500,00
SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO - TITOLO V			
Mancata osservanza delle disposizioni relative al	Art. 37 comma 1 Art. 38 commi 1,2		

compostaggio domestico della frazione organica.		€ 25,00	€ 100,00
Mancata effettuazione del compostaggio domestico o mancato rispetto delle norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento, a fronte di convenzione stipulata con il gestore del servizio e richiesta di riduzione tariffaria .	Art. 36	€ 50,00	€ 200,00
SULLA PULIZIA DEL TERRITORIO - TITOLO VI			
Abbandono, scarico, deposito di rifiuti su aree pubbliche e/o private, al di fuori dei contenitori o delle aree predisposte per il loro conferimento presso i CDR, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche.	Art. 41 comma 1	€ 300,00	€ 3000,00
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività su aree pubbliche dai titolari di esercizi, concessionari di attività mercatali, sagre, manifestazioni, spettacoli itineranti, fiere.	Art. 43 comma 2 Art. 44 comma 2 Art. 45 comma 4 Art. 48 comma 2	€ 50,00	€ 200,00
Mancata pulizia (ove non sia espressamente previsto il servizio a carico del gestore) alla chiusura delle attività, delle aree di competenza dei titolari di esercizi, concessionari di attività mercatali, sagre, manifestazioni, spettacoli, fiere.	Art. 43 comma 4 Art. 44 comma 1 Art. 45 comma 5 Art. 48 comma 2	€ 50,00	€ 200,00
Spazzamento dei rifiuti giacenti nelle aree di pubblici esercizi, attività mercatali, sagre, manifestazioni, spettacoli itineranti, fiere, spingendoli al di fuori delle aree in uso.	Art. 43 comma 4 Art. 44 comma 3 Art. 45 comma 5 Art. 48 comma 2	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti prodotti nei mercati all'interno dei cestini portarifiuti.	Art. 43 comma 6	€ 50,00	€ 200,00
Conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati rispetto al luogo di conferimento.	Art. 43 comma 7	€ 50,00	€ 200,00
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti o materiali inquinanti, su terreni di pertinenza delle abitazioni e degli edifici privati in genere, luoghi di uso comune dei fabbricati, aree scoperte private, terreni non edificati.	Art. 49 comma 1	€ 300,00	€ 3000,00
Mancata manutenzione periodica della vegetazione infestante, sfalcio del manto erboso e delle erbacce ed eliminazione degli arbusti infestanti, sui terreni di pertinenza delle abitazioni e degli edifici privati in genere, luoghi di uso comune dei fabbricati, aree scoperte private, terreni non edificati.	Art. 49 comma 4	€ 50,00	€ 500,00
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.	Art. 41 comma 2	€ 30,00	€ 150,00
Abbandono di mozziconi di sigarette e prodotti da fumo.	Art. 41 comma 3	€ 60,00	€ 300,00

Conferimento di rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica e non domestica, o comunque non prodotti nei luoghi pubblici all'aperto, nei cestini portarifiuti esterni.	Art. 41 comma 5	€ 50,00	€ 200,00
Omessa detenzione delle attrezzature o degli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, durante la conduzione di cani o altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso.	Art. 42 comma 3	€ 25,00	€ 100,00
Omessa immediata rimozione degli escrementi durante la conduzione di cani o altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso.	Art. 42 comma 3	€ 50,00	€ 200,00
SUI RIFIUTI SPECIALI - TITOLO VII			
Omessa distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o di rifiuti speciali pericolosi, da quelli relativi agli urbani ed assimilati ed omessa loro adeguata gestione, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche.	Art. 50 comma 5	€ 300,00	€ 3000,00
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche.	Art. 51 comma 5	€ 100,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato A contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	Art. 52 commi 1,2	€ 100,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	Art. 53 comma 1	€ 100,00	€ 500,00
ULTERIORI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO			
Conferimento delle diverse tipologie di rifiuti senza l'utilizzo degli appositi contenitori previsti, ovvero in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale, salvo i casi di violazione specifica già previsti dal presente Articolo.	Art. 13 comma 1	€ 50,00	€ 200,00
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatte salve eventuali disposizioni che consentano e regolino la materia	Art. 13 comma 8	€ 100,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture pubbliche di raccolta rifiuti o di qualsiasi contenitore o struttura del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	Art. 13 comma 11 Art. 15 comma 3 Art. 16 comma 10	€ 50,00	€ 200,00
Modifica della posizione dei contenitori stradali o collocati presso i CDR e dei cestini	Art. 13 comma 11 Art. 16 comma 9 Art. 41 comma 6	€ 50,00	€ 200,00

Conferimento di animali morti al servizio di raccolta	Art. 13 comma 9	€ 50,00	€ 200,00
Altre violazioni al presente regolamento non contemplate nelle precedenti voci.	Art. 59 comma 2	€ 25,00	€ 500,00

2. Per le violazioni del presente regolamento non previste nell'elenco delle sanzioni specifiche di cui al comma precedente, sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 come indicato all'art. 9 della Legge n. 689/1981, con le modalità previste dalla stessa Legge.
3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
4. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi all'amministratore e/o ove non individuato, ai condomini in solido fra loro.
5. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste per ciascuna fattispecie, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino, salvi ed impregiudicati i poteri riservati all'Autorità competente a norma di legge. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
6. Le sanzioni amministrative di competenza del Comune sono aggiornate, se necessario, con apposita delibera della Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 60 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, nonché la normativa di settore nazionale e regionale.
2. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 61 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative in materia sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 62 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio informatico della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi.
2. E'abrogato il regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2001.

ALLEGATO B

del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

**PROSPETTO QUANTITÀ E TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI PRESSO
L'ECOCENTRO COMUNALE**

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CER	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
		Quantità massima conferibile	
Toner per stampa esauriti	08 03 18	4 pezzi/giorno 20 pezzi/anno	NON AMMESSO
Scarti di olio minerale, per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 05*	5 litri/giorno 10 litri/anno	NON AMMESSO
Carta e cartone	15 01 01	1 m ³ /giorno	2 m ³ /giorno
Imballaggi in carta e cartone	20 01 01		
Plastica ed imballaggi in plastica	15 01 02	2 sacchi da 120 litri/giorno	2 sacchi da 120 litri/giorno
	20 01 39	o 1 m ³ /giorno	o 1 m ³ /giorno
Metallo	15 01 04	2 m ³ /giorno	2 m ³ /giorno
	20 01 40		
Vetro ed imballaggi in vetro	15 01 07	0,5 m ³ /giorno	0,5 m ³ /giorno
	20 01 02		Max 1 m ³ /settimana
Multimateriale (plastica e lattine)	15 01 06	2 sacchi da 120 litri/giorno	2 sacchi da 120 litri/giorno
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	15 01 10*	2 pezzi/giorno 10 pezzi/anno	NON AMMESSO
Accumulatori per auto	20 01 33*	4 pezzi/giorno	NON AMMESSO
Pile e batterie	20 01 34	0,5 kg/giorno	NON AMMESSO
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	17 01 07	1 m ³ /giorno	NON AMMESSO
Abbigliamento	20 01 10	---	NON AMMESSO

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R5) quali tubi fluorescenti, lampade neon, lampade a basso consumo	20 01 21*	3 pezzi/giorno	NON AMMESSO
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R1) quali apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento d'aria)	20 01 23*	1 pezzi/giorno	NON AMMESSO
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose(R3) quali televisori (CRT, LCD e PLASMA) e monitor	20 01 35*	1 pezzi/giorno	NON AMMESSO
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123 (R2-R4) quali frigoriferi, condizionatori, lavatrici, asciugatrici, , stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni microonde, altri elettrodomestici per cottura, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, computer, stampati, copiatrici, fax, telefoni, segreterie telefoniche, radio, videocamere, strumenti musicali, registratori.	20 01 36	3 pezzi/giorno	SOLO AUTORIZZATI
Oli e grassi commestibili (olio vegetale)	20 01 25	10 litri/giorno	SOLO AUTORIZZATI
Contenitori di vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	5 pezzi/giorno 15 pezzi/anno	NON AMMESSO
Medicinali	20 01 32	---	NON AMMESSO
Legno	20 01 38	1 m ³ /giorno	SOLO AUTORIZZATI
Verde e ramaglie	20 02 01	2 m ³ /giorno	SOLO AUTORIZZATI
Pannolini ed ausili da incontinenza	20 03 01	1 sacco da 120 lt/giorno	NON AMMESSO
Rifiuti ingombranti	20 03 07	1 m ³ /giorno o 2 pezzi/giorno	SOLO AUTORIZZATI

ALLEGATO C

del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

ELENCO DEI PRINCIPALI RIFIUTI CON INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ADOTTATA:

A

abiti rotti/sporchi: NON RICICLABILE SECCO
accendino: NON RICICLABILE SECCO
accumulatori per auto: ECOCENTRO
acquario: ECOCENTRO
addoppi natalizi: NON RICICLABILE SECCO
adesivi: NON RICICLABILE SECCO
affettati: UMIDO
agende: CARTA E CARTONE
aghi: NON RICICLABILE SECCO
album da disegno: CARTA E CARTONE
alimenti: UMIDO
alluminio (contenitori in alluminio): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
amianto: SERVIZIO SPECIALE DEL GESTORE A PAGAMENTO
animali morti sulle strade: SERVIZIO DEL COMUNE
antenne paraboliche: ECOCENTRO
antiparassitari uso domestico: ECOCENTRO
antiruggine: ECOCENTRO
apparecchiature elettroniche: ECOCENTRO
armadio: ECOCENTRO
aspirapolvere: ECOCENTRO
asse da stiro: ECOCENTRO
assorbenti: NON RICICLABILE SECCO
astuccio rossetto: NON RICICLABILE SECCO
attaccapanni: NON RICICLABILE SECCO
avanzi di cibo: UMIDO

B

bacinella in plastica: ECOCENTRO
bambole con parti elettriche: ECOCENTRO
bancali di legno: ECOCENTRO
barattoli in alluminio e acciaio: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
barattoli in latta (scatolette): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
barattoli di crema in plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
bastone scopa di plastica: NON RICICLABILE SECCO
bastone scopa di legno: ECOCENTRO
bastone scopa di ferro: ECOCENTRO
batterie di telefono cellulare: ECOCENTRO
batterie per orologi: ECOCENTRO
batterie auto: ECOCENTRO
batuffoli e bastoncini di cotone non biodegradabili: NON RICICLABILE SECCO
biancheria intima: NON RICICLABILE SECCO
bianchetto (correttore da ufficio): NON RICICLABILE SECCO
bicchieri di plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
bicchieri di VETRO: VETRO
bicicletta: ECOCENTRO
bigiotteria: NON RICICLABILE SECCO
biro: NON RICICLABILE SECCO
biscotti: UMIDO
bistecchiere elettriche: ECOCENTRO
boccette profumi: VETRO
bombole del gas: RACCOGLITORI AUTORIZZATI
bombolette spray etichettate T e/o F: ECOCENTRO
bomboniere: NON RICICLABILE SECCO
borse in cuoio rotte: NON RICICLABILE SECCO
bottiglie di plastica bevande: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
bottiglie detersivo di plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
bottiglie di VETRO: VETRO
bottoni: NON RICICLABILE SECCO

box per bambini: ECOCENTRO
brik (latte/succhi di frutta): CARTA E CARTONE
bucce di frutta: UMIDO
bulloneria: ECOCENTRO
buste di plastica per alimenti: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
buste di nylon: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

C

caffettiera: ECOCENTRO
calcinacci: ECOCENTRO
calcolatrice uso domestico: ECOCENTRO
calcolatrici con componenti elettroniche: ECOCENTRO
calendari: CARTA E CARTONE
calze di nylon: NON RICICLABILE SECCO
candeggina (contenitore vuoto sciacquato): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
candele di cera: NON RICICLABILE SECCO
canne irrigazione domestiche: ECOCENTRO
capelli: NON RICICLABILE SECCO
cappelli tessili: NON RICICLABILE SECCO
caraffe di VETRO: VETRO
cards plastificate (es.bancomat): NON RICICLABILE SECCO
carne: UMIDO
carta argentata (uovo di pasqua): NON RICICLABILE SECCO
carta carbone: NON RICICLABILE SECCO
carta cerata: NON RICICLABILE SECCO
carta da pacco: CARTA E CARTONE
carta del pane: CARTA E CARTONE
carta forno: NON RICICLABILE SECCO
carta per alimenti (formaggio o affettati): NON RICICLABILE SECCO
carta patinata: CARTA E CARTONE
carta plastificata: NON RICICLABILE SECCO
carta sporca: NON RICICLABILE SECCO
cartoncino: CARTA E CARTONE
cartone ondulato da imballaggio: CARTA E CARTONE
cartone per latte e bevande (tetrapak): CARTA E CARTONE
cartoni delle pizze se non unti: CARTA E CARTONE
cartucce stampanti: ECOCENTRO
casco per moto e bici: NON RICICLABILE SECCO
cassette audio/video: NON RICICLABILE SECCO
cassette della frutta/verdura in legno: ECOCENTRO
cassette della frutta/verdura in plastica: ECOCENTRO
cassette di cartone per la frutta/verdura: CARTA E CARTONE
cassette di legno: ECOCENTRO
cd/cd-rom: NON RICICLABILE SECCO
cellophane: NON RICICLABILE SECCO
cellulare: ECOCENTRO
cemento: ECOCENTRO
cenere di sigaretta (no filtro): UMIDO
cenere del caminetto: UMIDO
cera: NON RICICLABILE SECCO
ceramiche varie: ECOCENTRO
cerchioni di pneumatico: ECOCENTRO
cerini: NON RICICLABILE SECCO
cerotti: NON RICICLABILE SECCO
chewing-gum: NON RICICLABILE SECCO
chiavi: ECOCENTRO
chiodi ferrosi: ECOCENTRO
ciabatte: NON RICICLABILE SECCO
cialda in plastica per caffè: NON RICICLABILE SECCO
cinture in plastica, stoffa e cuoio: NON RICICLABILE SECCO
colla stick: NON RICICLABILE SECCO
colori a olio/tempere: NON RICICLABILE SECCO
computer: ECOCENTRO
condizionatori d'aria: ECOCENTRO
confezioni di polistirolo per alimenti: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
confezioni di plastica per alimenti: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

confezioni delle brioches in plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
confezioni dei tortellini: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
confezioni di plastica per le uova: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
congelatori: ECOCENTRO
contenitore sale e zucchero di carta: CARTA E CARTONE
contenitori creme cosmetiche (in plastica): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
contenitori creme cosmetiche (in VETRO): VETRO
contenitori creme cosmetiche (in ceramica): NON RICICLABILE SECCO
coperte usurate: NON RICICLABILE SECCO
copertine quaderni con anelli: NON RICICLABILE SECCO
cosmetici: NON RICICLABILE SECCO
cotone idrofilo: NON RICICLABILE SECCO
cotton-fioc: NON RICICLABILE SECCO
cover di cellulari: NON RICICLABILE SECCO
cozze, vongole, lumache (gusci): UMIDO
cucchiai di legno: ECOCENTRO
cuscini: NON RICICLABILE SECCO
custodie per cd, musicassette, videocassette: NON RICICLABILE SECCO

D

damigiane: ECOCENTRO
dentiere: NON RICICLABILE SECCO
dentifricio (tubetto): NON RICICLABILE SECCO
detersivi (contenitori vuoti): : IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
depliant: CARTA E CARTONE
diario: CARTA E CARTONE
dischi in vinile rotti: NON RICICLABILE SECCO
disinfettanti: MEDICINALI
dispensatori per alimenti (creme, salse, yogurt): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
divani: ECOCENTRO
dvd: NON RICICLABILE SECCO

E

elastici: NON RICICLABILE SECCO
elettrodomestici: ECOCENTRO
erba tagliata (sfalci e potature): ECOCENTRO
escrementi animali: UMIDO
etichette adesive: NON RICICLABILE SECCO
etichette di indumenti (se in carta): CARTA E CARTONE
evidenziatori: NON RICICLABILE SECCO

F

faldoni ufficio senza anelli: CARTA E CARTONE
farinacei in genere: UMIDO
farmaci scaduti: MEDICINALI
fazzoletti di carta: UMIDO/Carta
feltrini: NON RICICLABILE SECCO
ferro da stiro: ECOCENTRO
fiale in plastica per uso alimentare: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
fiale in VETRO per uso alimentare: VETRO
fiale per uso medico (iniezioni...): Vedi MEDICINALI
fili elettrici: ECOCENTRO
fili metallici: ECOCENTRO
filo interdentale: NON RICICLABILE SECCO
filtri di the o caffè: UMIDO
fiori finti: NON RICICLABILE SECCO
fiori recisi e secchi: UMIDO
floppy disk: NON RICICLABILE SECCO
fogli di CARTA E CARTONE: CARTA E CARTONE
fogli plastificati-fogli in alluminio per alimenti sporchi: NON RICICLABILE SECCO
fogli pubblicitari, volantini: CARTA E CARTONE
fogliame: ECOCENTRO
fondi di caffè: UMIDO
forbici: NON RICICLABILE SECCO
forno/fornelli: ECOCENTRO
fotocopie: CARTA E CARTONE
fotografie: NON RICICLABILE SECCO
frigorifero: ECOCENTRO

frullatore: ECOCENTRO
frutta: UMIDO
formaggi: UMIDO
fumetti: CARTA E CARTONE

G

gadget in plastica: NON RICICLABILE SECCO
garze: NON RICICLABILE SECCO
gazebo: Ingombranti/ECOCENTRO
giocattoli di piccole dimensioni: NON RICICLABILE SECCO
giocattoli in sola plastica dura: ECOCENTRO
giornali: CARTA E CARTONE
gomma da masticare: NON RICICLABILE SECCO
gommapiuma: NON RICICLABILE SECCO
gomme per cancellare: NON RICICLABILE SECCO
goniometri in plastica: NON RICICLABILE SECCO
grucce appendiabiti in plastica: NON RICICLABILE SECCO
grucce appendiabiti in legno: ECOCENTRO
grucce appendiabiti in metallo: ECOCENTRO
guanti in gomma, lattice usa e getta: NON RICICLABILE SECCO
guarnizioni uso domestico: NON RICICLABILE SECCO
gusci d'uovo: UMIDO
gusci di frutta secca: UMIDO
gusci di crostacei/molluschi: UMIDO

I

imballaggi in carta o cartone: CARTA E CARTONE
imballaggi in plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
inballaggi in metallo: VETRO
incarti brioches trasparenti: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
incarti caramelle trasparenti: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
incarti cioccolatini: NON RICICLABILE SECCO
insetticidi: ECOCENTRO

L

lacche (contenitore vuoto): NON RICICLABILE SECCO/ECOCENTRO
lacci per scarpe: NON RICICLABILE SECCO
lamette usa e getta: NON RICICLABILE SECCO
lampadari: ECOCENTRO
lampade: NON RICICLABILE SECCO
lampadine ad incandescenza: NON RICICLABILE SECCO
lampadine a basso consumo: ECOCENTRO
lana: NON RICICLABILE SECCO
lattine alluminio/banda stagnata: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
lavastoviglie: ECOCENTRO
lavatrici: ECOCENTRO
legno: ECOCENTRO
legni da potatura (sfalci e potature): ECOCENTRO
lenti di occhiali: NON RICICLABILE SECCO
lettiere naturali per animali: UMIDO
lettiere sintetiche per animali: NON RICICLABILE SECCO
libri: CARTA E CARTONE
lische di pesce: UMIDO
lucidascarpe: NON RICICLABILE SECCO

M

manufatti in ferro o legno (grate, steccati): ECOCENTRO
mastice: NON RICICLABILE SECCO
materassi: ECOCENTRO
matite: NON RICICLABILE SECCO
mattoni: ECOCENTRO
MEDICINALI scaduti: Contenitori c/o farmacie/ECOCENTRO
mensole in legno: ECOCENTRO
microonde: ECOCENTRO
mobili: ECOCENTRO
mobilio da giardino in plastica dura: : ECOCENTRO
mollette per bucato: NON RICICLABILE SECCO
monitor pc: ECOCENTRO
mouse: ECOCENTRO

mozziconi di sigarette: NON RICICLABILE SECCO

N

nastro per regali: NON RICICLABILE SECCO

nastro adesivo: NON RICICLABILE SECCO

negativi fotografici: NON RICICLABILE SECCO

neon: ECOCENTRO

noccioli: UMIDO

nylon: NON RICICLABILE SECCO

O

occhiali: NON RICICLABILE SECCO

oggetti ferro battuto: ECOCENTRO

olio vegetale (uso domestico): ECOCENTRO

olio motore (uso meccanico): ECOCENTRO

ombrelli: NON RICICLABILE SECCO

ombrelloni: ECOCENTRO

onduline in vetroresina: ECOCENTRO

orologi: NON RICICLABILE SECCO

ossi (avanzi di cibo): UMIDO

ovatta: NON RICICLABILE SECCO

P

paglia: UMIDO

pagliette abrasive: NON RICICLABILE SECCO

paletta: NON RICICLABILE SECCO

pallets legno uso domestico: ECOCENTRO

palloni da gioco: NON RICICLABILE SECCO

pane: UMIDO

panni elettrostatici per la polvere: NON RICICLABILE SECCO

pannolini-pannoloni: NON RICICLABILE SECCO E/O BIDONI APPOSITI

pasta alimentare: UMIDO

pellicole di cellophane (es. domopack): NON RICICLABILE SECCO

pellicole fotografiche: NON RICICLABILE SECCO

peluches: NON RICICLABILE SECCO

penne: NON RICICLABILE SECCO

pennarelli/pennelli: NON RICICLABILE SECCO

pentole, padelle, tegami: ECOCENTRO

persiane/tapparelle: ECOCENTRO

pettine: NON RICICLABILE SECCO

phon: ECOCENTRO

piante d'appartamento: UMIDO

piastri per zanzare: NON RICICLABILE SECCO

piatti in ceramica: ECOCENTRO

piatti in plastica usa e getta: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

piccole quantità di segatura: UMIDO

piccoli elettrodomestici (phon...): ECOCENTRO

pieghevoli in carta: CARTA E CARTONE

pile a stilo o rettangolari: CONTENITORI NEGOZI/ECOCENTRO

pile a bottone: CONTENITORI NEGOZI/ECOCENTRO

pile varie: CONTENITORI NEGOZI/ECOCENTRO

plastiche da imballaggio alimentari: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

polistirolo: ECOCENTRO

poltrone: ECOCENTRO

pomate non cosmetiche non vuote: MEDICINALI

pomate cosmetiche non vuote: NON RICICLABILE SECCO

pongo: NON RICICLABILE SECCO

portachiavi: NON RICICLABILE SECCO

posate di metallo: ECOCENTRO

porte di legno: ECOCENTRO

posate di plastica: NON RICICLABILE SECCO

poster non plastificati: CARTA E CARTONE

potature di alberi e siepi: ECOCENTRO

preservativi: NON RICICLABILE SECCO

profumi (contenitori vuoti in plastica): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

profumi (contenitori vuoti in VETRO): VETRO

Q

quaderni: CARTA E CARTONE

quadri: NON RICICLABILE SECCO

R

radio: ECOCENTRO

radiografie: NON RICICLABILE SECCO

ramaglie: ECOCENTRO

rasoio usa e getta: NON RICICLABILE SECCO

rasoio elettrico: ECOCENTRO

recinzioni: ECOCENTRO

residui vegetali da orto: UMIDO

retine in plastica per frutta/verdura: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

reti da letto: ECOCENTRO

righelli in plastica: NON RICICLABILE SECCO

righelli in legno: UMIDO/ECOCENTRO

riviste non plastificate: CARTA E CARTONE

robot da cucina: ECOCENTRO

rubinetteria: ECOCENTRO

S

sacchetti del caffè: NON RICICLABILE SECCO

sacchetti dell'aspirapolvere: NON RICICLABILE SECCO

sacchetti di carta puliti (es. pane): CARTA E CARTONE

sacchetti shopper in plastica: : IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

sacchetti per alimenti (es. biscotti/merendine): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

salviette umidificate: NON RICICLABILE SECCO

sanitari (es. wc, lavandini ecc.): ECOCENTRO

saponette: NON RICICLABILE SECCO

scaffalature metalliche: ECOCENTRO

scaffalature in legno: ECOCENTRO

scarpe e scarponi in buono stato: ECOCENTRO

scatole di carta/cartone: CARTA E CARTONE

scatoloni di cartone (imballaggi terziari): ECOCENTRO

scatolette tonno (carne/pelati): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

scontrini fiscali: CARTA E CARTONE

scope plastica: ECOCENTRO

scopino water: NON RICICLABILE SECCO

scotch: NON RICICLABILE SECCO

secchi (senza parti metalliche): ECOCENTRO

sedie/sdraio/seggiolini bambini in resina: ECOCENTRO

sfalci e potature: ECOCENTRO

shampoo (contenitori): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

siringhe: (richiuse nel contenitore): NON RICICLABILE SECCO

smacchiatore (contenitori): ECOCENTRO

smalti etichettati T e/o F: ECOCENTRO

solventi etichettati T e/o F: ECOCENTRO

sostanze chimiche etichettate T e/o F: ECOCENTRO

solvente: ECOCENTRO

spazzola per capelli/abiti/animali: NON RICICLABILE SECCO

spazzolino da denti: NON RICICLABILE SECCO

specchi: NON RICICLABILE SECCO

spray etichettati T e/o F: ECOCENTRO

spugnette/stracci: NON RICICLABILE SECCO

stampante: ECOCENTRO

stendini in resina: ECOCENTRO

stendini in metallo: ECOCENTRO

stereo Hi-Fi: ECOCENTRO

stivali di gomma: NON RICICLABILE SECCO

stoffa e tessili: NON RICICLABILE SECCO

stoviglie (piatti e bicchieri) in plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

stracci: NON RICICLABILE SECCO:

strutture in ferro: ECOCENTRO

strumenti musicali: ECOCENTRO

stuzzicadenti: UMIDO

succo di frutta (brik in tetrapak): : CARTA E CARTONE

stoviglie in ceramica: ECOCENTRO

T

taglieri in legno: ECOCENTRO

taglieri in plastica: NON RICICLABILE SECCO
taniche per uso domestico: ECOCENTRO
tamponi per timbri: NON RICICLABILE SECCO
tapparelle: ECOCENTRO
tappeti: NON RICICLABILE SECCO
tappi a corona: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
tappi in sughero: UMIDO
tappi metallici di barattoli: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
tastiere del computer: ECOCENTRO
tende in stoffa: NON RICICLABILE SECCO
termometro: ECOCENTRO
telecamera: ECOCENTRO
telecomando: NON RICICLABILE SECCO
telefoni e telefonini: ECOCENTRO
televisioni: ECOCENTRO
terriccio per piante (se in piccole quantità): UMIDO
tetrapak per latte, succhi di frutta, ecc...: CARTA E CARTONE
tovaglioli di carta sporchi: UMIDO
toner: ECOCENTRO
trielina (contenitori): ECOCENTRO
tubetto di colla: NON RICICLABILE SECCO
tubetto di dentifricio e simili: NON RICICLABILE SECCO
tubi irrigazione domestici: ECOCENTRO
tubi metallici: ECOCENTRO

U

uova (gusci): UMIDO

V

vaschette per alimenti in plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
vaschette per alimenti in polistirolo: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
vasetti di VETRO: VETRO
vasi piante in plastica: ECOCENTRO
vasi in cotto: ECOCENTRO
vassoi per alimenti plastica: IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
ventilatore elettrico: ECOCENTRO
verdura (scarti): UMIDO
vernici pericolose: ECOCENTRO
vestiti: ECOCENTRO
videocassette: NON RICICLABILE SECCO
videoregistratore/lettore dvd: ECOCENTRO

Y

yogurt (vasetti vuoti): IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

Z

zainetti scuola: NON RICICLABILE SECCO:
zerbini: NON RICICLABILE SECCO